

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 969, 626-Urgenza, 758-Urgenza e 1058-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE PAGANI Antonino)

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1985

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disciplina organica del nuovo intervento straordinario  
nel Mezzogiorno (969)

presentato dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**  
di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
col **Ministro del Tesoro**  
e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1984

Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno  
(626-Urgenza)

d'iniziativa dei senatori **CHIAROMONTE, CALICE, CANNATA, GRAZIANI, FELICETTI, FERRARA Maurizio, CALÌ, GIOINO, IMBRIACO, SALVATO, VALENZA, VISCONTI, CARMENO, CONSOLI, DI CORATO, IANNONE, PETRARÀ, GIURA LONGO, GUARASCIO, MARTORELLI, BELLAFFIORE, CROCETTA, MACALUSO, MONTALBANO, VITALE, BERLINGUER, CHERI, CHIARANTE e COSSUTTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1984

Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto  
della ripresa dell'economia nazionale (758-Urgenza)

d'iniziativa dei senatori **SCARDACCIONE, CAROLLO, MANCINO, ABIS,  
ACCILI, BERNASSOLA, BONIFACIO, CAMPUS, CAVALIERE,  
COLELLA, CONDORELLI, COSTA, CURELLA, D'AGOSTINI, DAMAGIO,  
D'AMELIO, DE CINQUE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, DI STEFANO,  
FALLUCCHI, FERRARA Nicola, FIMOIGNARI, GENOVESE,  
JERVOLINO RUSSO, LAPENTA, MASCARO, MEZZAPESA, MURMURA,  
NEPI, ORLANDO, PAGANI Antonino, PATRIARCA, PINTO Michele,  
RIGGIO, SANTALCO e VITALONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1984

---

Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno (1058)

d'iniziativa dei senatori **MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO,  
PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO,  
GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ,  
POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1984

---

*con proposta di assorbimento, nel disegno di legge n. 969, dei disegni di  
legge nn. 626, 758 e 1058*

ONOREVOLI SENATORI. — 1) *Una premessa.*

Esiste un accordo molto largo sul fatto che le strategie che, a partire dal 1950, hanno avuto come proprio obiettivo lo sviluppo del Mezzogiorno, si sono tutte mosse sostanzialmente lungo le stesse linee direttrici: modificare le cause della depressione e dell'arretratezza economico-sociale del Sud; cambiare in profondità i vecchi equilibri; aiutare la crescita di nuove realtà produttive e di diversi assetti sociali.

Ora di questo intervento straordinario si possono dare i giudizi più disparati e tuttavia nessun politico, nessuno studioso serio, pur rimarcando tutti i problemi che ancora caratterizzano l'area meridionale e la sua distanza, in termini economici, dal Nord del Paese, potrebbe negare che esso abbia contribuito in modo deciso a modificare profondamente il quadro di uniforme e pesante sottosviluppo che caratterizzava il Mezzogiorno nell'immediato dopoguerra; tutta questa area è oggi nel suo insieme in movimento ed a zone di persistente arretratezza si contrappongono molteplici punti e situazioni ormai pienamente inseriti in un circuito economico produttivo avanzato.

Si può pertanto dire che gli obiettivi di fondo che l'intervento straordinario si era dato negli anni '50 sono stati in larga misura conseguiti: vaste ed importanti opere di infrastrutturazione sono state realizzate; la rete dei trasporti su gomma ha allacciato il Sud ai flussi del commercio interno ed internazionale; opere importanti di irrigazione hanno completamente modificato il panorama agricolo in alcune zone. E tuttavia, anche se ormai il Mezzogiorno, come grande area arretrata ed immobile nella sua forma sociale obiettivamente non esiste più, si presenta oggi a noi come un altro territorio, profondamente modificato, forse più contraddittorio e pieno di squilibri e di problemi. Ma, come è stato posto in rilievo nel corso del dibattito in Commissione, non si tratta più dello squilibrio tipico di un'economia sottosviluppa-

ta che coesiste con un'area altamente industrializzata, ma, invece delle tensioni e delle contraddizioni di un territorio ormai inserito nei problemi dell'economia nazionale. In buona sostanza, quindi, bisogna riconoscere che i problemi del Mezzogiorno oggi sono in larga misura legati alle questioni generali della nostra economia: sviluppo tecnologico, riequilibrio delle fonti energetiche, creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per fronteggiare l'offerta di nuova forza lavorativa che si affaccia sul mercato.

Si tratta, allora, di ripensare completamente l'intervento straordinario, dotandolo di forme organizzative e di strumenti che colgano a pieno, rispetto alla situazione degli anni '50, questo sostanziale elemento di diversità.

A ciò bisogna aggiungere un elemento istituzionale di grande rilievo: la presenza ormai consolidata delle Regioni.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione estremamente più complessa ed articolata sia nei suoi connotati economici, sia nei suoi termini sociali e culturali.

Probabilmente, quando fu istituita la Cassa, era predominante l'idea che tutta la questione meridionale andasse affrontata e risolta soltanto nell'ambito delle categorie economiche, le sole che sembravano idonee a dare risposta ai problemi del Sud; la realtà di questo dopoguerra si è invece sviluppata lungo processi che hanno fatto emergere una situazione ben più complessa e frastagliata nella quale il nuovo assetto regionale ha giocato un ruolo di primo piano: aree tradizionalmente arretrate hanno subito trasformazioni profonde, proiettandosi verso situazioni di vero e proprio sviluppo industriale intensivo; aree a vocazione agricola sono state talora abbandonate indiscriminatamente, zone a prevalente elezione turistica hanno subito una straordinaria valorizzazione, sia pure, talora, in contesti di disordine urbanistico e di mancanza di strumenti di programmazione.

Si può quindi convenire con quanti sottolineano l'opportunità di una strategia pluralistica e di un approccio analitico alla varietà dei fenomeni dello sviluppo di un Mezzogiorno emergente, con le peculiarità delle sue questioni e la realtà stessa delle sue contraddizioni: congestione delle aree metropolitane; crisi delle grandi iniziative industriali; abbandono e degrado delle aree interne, sviluppo complesso e contraddittorio di una piccola imprenditoria locale; decentramento di medie imprese del Centro-Nord; nuovo ruolo economico delle famiglie; ritrovata funzione direzionale delle città medie; moltiplicazione di sedi locali di iniziativa culturale e di formazione; nuova aggregazione di nuclei attivi di propulsione sociale e civile.

Si tratta di una situazione estremamente complessa, nella quale non bisogna soltanto soddisfare problemi e domande rivolti ad un intervento esterno, ma soprattutto esigenze di nuove soggettività spinte a trovare un momento di riconoscimento e di riferimento nella struttura organizzativa della società.

Da questo punto di vista è probabile — come è stato osservato — che la debolezza della struttura istituzionale del Mezzogiorno, nelle articolazioni del pubblico potere ma anche in quelle della organizzazione degli interessi privato-collettivi (imprese, sindacato, associazioni e cooperazione sociale) possa giocare un ruolo ritardante rispetto all'insieme delle potenzialità economiche presenti sul campo.

Se le premesse ora descritte sono vere, non vi è dubbio che la nuova articolazione dell'intervento straordinario deve avere una strumentazione ed un respiro completamente diversi: deve in sintesi puntare a riconoscere e valorizzare le nuove soggettività sociali ed economiche, inserendole gradualmente ma efficacemente nel tessuto delle istituzioni pubbliche locali, a cominciare dalle Regioni. Emerge così l'idea di un intervento straordinario che esce definitivamente dalla fase di infrastrutturazione massiccia, con creazione di capitale fisso sociale, per entrare invece in quella di una politica di reale coordinamento e programmazione,

pienamente integrata sia con le grandi scelte di politica industriale nazionale, sia con la nuova realtà autonomistico-regionale.

Una politica che si deve essenzialmente incentrare su un ruolo di valorizzazione delle capacità di programmazione a livello regionale, convertendo l'intervento straordinario in un meccanismo di carattere finanziario capace di promuovere ed agevolare le linee sane e propulsive che emergono dallo stesso svolgimento spontaneo del tessuto economico.

2) *La necessità di proseguire nell'intervento straordinario.*

Sulla esigenza di proseguire l'intervento straordinario è emerso un consenso sostanziale da parte di tutte le forze politiche. Questa esigenza, peraltro già chiaramente espressa nella legge n. 651 del 1983, si è tradotta nell'impostazione dell'articolo 1: l'intervento straordinario aggiuntivo viene previsto per nove anni, con un apporto complessivo di 120 mila miliardi di lire e con apporti annuali non inferiori a 10.000 miliardi.

Si è quindi ulteriormente specificato il disegno della legge n. 651, stabilendo che il programma triennale, aggiornato annualmente con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria, viene realizzato mediante piani annuali di attuazione proposti dalle Regioni. La Regione in fase di istruttoria tecnica, economica e finanziaria può avvalersi della apposita struttura organizzativa istituita presso il Fondo nazionale per lo sviluppo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti regionali, è chiamato a determinare i termini per gli adempimenti e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte regionali.

Fin dall'impostazione quindi del programma triennale viene riconosciuto alle Regioni un ruolo strategico essenziale nella selezione e nella formulazione delle proposte.

Vi è quindi uno sforzo concreto per sintetizzare esigenze del centro e della periferia, con una strategia « pluralistica » che re-

cupera gli elementi tecnicamente validi della cessata esperienza « Cassa », ricollocandoli in un contesto organizzativo e funzionale completamente nuovo negli strumenti e negli obiettivi.

### 3) *L'assetto organizzativo.*

Sulla base di questa impostazione si è venuto delineando un nuovo assetto organizzativo dell'intervento straordinario, volto a recuperare sia un disegno complessivo di programmazione sia un'idea efficace di decentramento delle fasi di progettazione dell'intervento medesimo.

Al centro del nuovo disegno organizzativo c'è il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno (articolo 2). Si tratta di un meccanismo finanziario il quale tuttavia è chiamato ad esprimere anche un giudizio tecnico sulla redditività ed economicità degli investimenti che si intendono realizzare, nel quadro delle priorità fissate innanzitutto nel programma triennale e poi sulla base di piani annuali di attuazione, proposti dalle Regioni interessate.

In sostanza il Fondo si pone come soggetto promotore di domanda e quindi di capacità programmatiche, progettuali ed operative, che dovranno trovare nel tessuto delle autonomie regionali soprattutto un momento concreto di realizzazione; il Fondo è anche il polo di aggregazione degli enti promozionali già collegati alla cessata Cassa; così la funzione promozionale del Fondo, nella sua articolata struttura organizzativa, assume una posizione centrale e diviene ragione stessa e modalità propria dell'azione economico-finanziaria dello Stato nei confronti della nuova soggettività meridionale.

È proprio questa netta caratterizzazione del Fondo nel senso di una azione promozionale che segna la trasformazione qualitativa rispetto al passato e crea le premesse, tecniche, organizzative e politiche, per una nuova presenza dello Stato centrale in tutta la realtà meridionale. L'intervento straordinario quale elemento di promozione e di coordinamento programmatico è chiamato quindi a misurarsi con una struttura in movi-

mento, qual è la realtà istituzionale del Mezzogiorno, ed entrando nel vivo di questo stesso movimento agisce esso stesso come forza di dinamizzazione ed accelerazione dei processi.

Ritengo che si possa obiettivamente affermare che la nuova linea organizzativa che emerge dal testo in esame individua un giusto punto di sintesi tra le esigenze di coordinamento e promozione centralizzata, e la piena valorizzazione del ruolo di programmazione e di progettazione delle Regioni.

Al Fondo possono accedere i soggetti pubblici e privati indicati nel programma triennale: si realizza così un raccordo funzionale tra le previsioni dell'intervento organico e la normativa in vigore, sulla base della legge n. 651 del 1983.

La struttura organizzativa del Fondo appare snella ed efficace; la cornice e le previsioni che attengono alla predisposizione dei documenti contabili e finanziari, in ordine alla quale le proposte innovative della Commissione appaiono di notevole significato, è idonea a garantire sia la significatività dei dati contabili sia il loro inserimento nei conti del settore pubblico allargato. In particolare va segnalata la proposta secondo la quale il comitato di gestione del Fondo adotta uno schema programmatico di previsione finanziaria triennale, con aggiornamenti annuali. Prende così corpo un collegamento documentale e contabile tra le previsioni contenute nel programma triennale, i piani annuali di attuazione (proposti dalle Regioni interessate) e i progetti esecutivi che vengono finanziati dal Fondo « nel quadro di dettagliati studi di fattibilità che dovranno prevedere le soluzioni più opportune ed economiche ».

### 4) *L'accesso ai finanziamenti del Fondo.*

Le erogazioni sono effettuate in relazione agli effettivi fabbisogni, sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra l'altro, devono essere indicati: i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse; i tempi per la ultimazione dei lavori; la forma di appalto

economicamente più conveniente; i prevedibili costi di gestione.

Il Fondo, con una apposita struttura organizzativa e sulla base di criteri e parametri prefissati, esaminerà sotto il profilo tecnico-finanziario i progetti esecutivi ai fini dell'approvazione e dell'erogazione del finanziamento (articolo 3).

Un ulteriore elemento di raccordo organizzativo con il programma triennale è costituito dall'importante novità degli « accordi di programma », che possono raggiungersi tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le Regioni, gli enti locali e gli altri soggetti e amministrazioni pubbliche da coordinare, ai fini della completa attuazione degli interventi. L'accordo di programma prevede procedimenti di arbitraggio ed interventi sostitutivi nei confronti di inadempienze eventuali da parte dei soggetti partecipanti.

5) *Il quadro degli incentivi finanziari, contributivi, creditizi e fiscali.*

Le innovazioni in materia di incentivi finanziari per le attività produttive (articolo 6) si innestano in modo coerente con il tessuto normativo in vigore, pur introducendo alcuni importantissimi elementi di novità. Innanzitutto, e su questa indicazione vi è stata una larga convergenza in Commissione, i finanziamenti sono concessi alle imprese operanti nei settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale; dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una efficiente rete di servizi nonchè di centri di ricerca;

contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti alternative; favorire l'occupazione di manodopera.

Al CIPI è rimessa altresì la determinazione degli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno, adot-

tando a tal fine tutte le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale.

Rispetto all'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218, gli scaglioni di investimenti risultano notevolmente modificati: fino a 7 miliardi il 40 per cento; sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi il 30 per cento; per la quota eccedente i 30 miliardi il 15 per cento; importanti modifiche sono state introdotte anche nella determinazione del tasso di interesse sui finanziamenti agevolati.

Tuttavia io credo che in materia la proposta più interessante sia quella che delega senz'altro alle Regioni competenti per territorio tutte le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico a favore delle iniziative a carattere industriale, promosse dalle imprese artigiane che realizzino investimenti fissi fino a 2 miliardi. È appena il caso di sottolineare che questa norma valorizza in modo concreto le funzioni di propulsione e di gestione programmata della politica industriale delle Regioni, delegando quel complesso di scelte che riguardano le piccole imprese artigiane, scelte che richiedono una grande aderenza ai problemi settoriali ed una conoscenza *in loco* delle situazioni.

Ma la Commissione, oltre ad avere profondamente riconsiderato tutto il meccanismo degli incentivi finanziari, ha previsto un nuovo specifico intervento per quelle aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali.

Per le iniziative sostitutive, in questa ipotesi, il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi. Per la determinazione delle agevolazioni concernenti i predetti investimenti sostitutivi, le iniziative, anche se promosse dallo stesso gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, devono avere una loro valutazione auto-

noma a condizione che siano volte a produzione merceologicamente differenti e non collegate tecnicamente in modo tale da configurare un unico ciclo di lavorazione.

Questa proposta, accolta all'unanimità dalla Commissione, costituisce un contributo molto significativo per intervenire in modo concreto a sostegno di iniziative industriali sostitutive in specifici punti di crisi. Va sottolineato che la delimitazione delle aree nelle quali potrà operare questo meccanismo aggiuntivo di agevolazione è rimessa al CIPI e gli investimenti devono essere avviati a realizzazione entro un anno dalle decisioni del CIPI medesimo.

In materia di incentivi ai servizi reali, alle innovazioni tecnologiche e alla ricerca scientifica, la Commissione, nell'accogliere le proposte del testo governativo, ha introdotto un ulteriore importante elemento di agevolazione per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata.

In materia di agevolazioni tariffarie e riserva di forniture e lavorazioni (articolo 9), si è deciso di portare ad una quota pari ad almeno il 60 per cento l'obbligo di fornitura da imprese aventi sede ed operanti nel Mezzogiorno per quanti eseguano opere pubbliche finanziate con i fondi dell'intervento straordinario. Si è rimesso al CIPI il compito di impartire specifiche direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni a prezzo di mercato, a favore delle iniziative industriali ubicate nel Mezzogiorno.

Importanti innovazioni sono state poi introdotte dalla Commissione in materia di riduzione dei contributi agricoli unificati e di IVA, queste ultime sulla base dell'estensione al Mezzogiorno, per un quinquennio, delle disposizioni già previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Per il credito di esercizio si è prevista una garanzia sussidiaria statale, nella misura del 50 per cento, sulla garanzia prestata dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni; alla garanzia sussidiaria si affianca la garanzia integrativa, prestata dal Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge n. 675 del

1977, garanzia questa che si estende a quella prestata per il credito d'esercizio dai fondi di garanzia collettivi prima indicati.

Non si può quindi obiettivamente non riconoscere che il quadro delle proposte scaturito dall'esame in Commissione in materia di agevolazioni di carattere finanziario, contributivo, fiscale e creditizio migliora notevolmente il testo iniziale, pur rimanendo all'interno dell'impostazione di fondo proposta in origine dal Governo.

#### 6) *Personale.*

In materia di personale (articolo 12) la Commissione ha sentito il bisogno di acquisire il punto di vista delle organizzazioni sindacali interessate, sia pure in modo informale, per cercare di varare soluzioni che garantissero al contempo organicità al quadro normativo ed equità di trattamento.

Ritengo che in questa direzione la Commissione abbia compiuto uno sforzo molto serio offrendo alla valutazione dell'Assemblea un pacchetto di disposizioni che appaiono idonee a risolvere definitivamente ed in modo equo tutte le questioni che in qualche misura avevano negli ultimi tre anni travagliato alcune fasce di personale. Si tratta inoltre di una soluzione equa ma non permissiva, in quanto l'eventuale inserimento in ruolo del personale, nell'ambito degli organici avverrà dopo il superamento di prove selettive.

#### 7) *Gli enti collegati.*

Sulla linea della proposta governativa, la Commissione ha messo a punto un meccanismo di sostanziale delegificazione di tutta la materia del riordino degli enti già collegati alla cessata Cassa; tuttavia l'emanazione delle norme secondarie dovrà avvenire sulla base di criteri molto precisi, tra i quali, in particolare, segnaliamo i seguenti: assegnazione a ciascuno degli enti di un solo settore di competenza e di attività, da svolgere sulla base di programmi pluriennali; disciplina e rafforzamento delle strutture finanziarie, anche mediante partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, con

la possibilità di costituire fondi di rotazione per finalità specifiche; previsione che le partecipazioni finanziarie rimangano di minoranza, con carattere transitorio e con riguardo alla validità delle iniziative economiche sostenute; promozione della innovazione tecnologica e dei servizi reali alle piccole e medie imprese, nonché dell'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di progettazione di massima ed esecutiva, a favore di amministrazioni pubbliche; sostegno e potenziamento alla cooperazione, anche al fine di favorire l'occupazione giovanile.

Nel complesso si è prefigurato uno schema normativo che dovrebbe consentire alle società collegate di divenire realmente fattori importanti di promozione e assistenza tecnica, dando sostanza ed articolazione organizzativa al nuovo disegno complessivo dell'intervento straordinario.

#### 8) *La riserva degli stanziamenti del bilancio statale e le procedure di impegno.*

È opportuno ricordare che in Commissione vi è stata una discussione estremamente tecnica ed approfondita in ordine alle modalità con le quali è più opportuno rivitalizzare l'istituto della riserva degli stanziamenti del bilancio statale e delle aziende autonome a favore del Mezzogiorno.

Il relatore, sulla base della soluzione proposta nel testo governativo, soluzione che già segnava un sensibile avanzamento rispetto al quadro vigente, aveva proposto alcune modifiche all'articolo 11 volte sostanzialmente a conseguire due obiettivi: predeterminare, capitolo per capitolo, in sede di progetto di bilancio dello Stato, l'incidenza presumibile della riserva; prefigurare, in sede di assestamento, un momento di puntuale verifica in ordine all'effettivo assolvimento dell'obbligo posto dalla riserva. In Commissione vi è stato un largo consenso su tali obiettivi e tuttavia proprio per la complessità tecnica delle questioni implicate e per l'esigenza di pervenire a formulazioni veramente idonee a superare l'attuale *impasse* nel quale si trova questo istituto, si è unanimemente convenuto di approfondire ulteriormente questa materia in modo

da pervenire, se possibile, a nuove e più incisive proposte che, eventualmente, saranno presentate in Assemblea direttamente dal relatore. Vi è comunque un largo consenso ad operare lungo le direttrici prima indicate, sia pure tenendo conto della obiettiva realtà delle nostre procedure contabili.

Anche per quanto riguarda l'assetto di bilancio del Fondo va segnalato che la formulazione proposta con il decimo comma dell'articolo 2 costituisce un alveo, ad avviso del relatore, sufficientemente ben delimitato entro il quale si potrà svolgere la successiva funzione regolamentare. Tuttavia voglio qui segnalare che in realtà, recependo alcune precise preoccupazioni espresse sia dalla Corte dei conti (in sede di relazione al Parlamento sui consuntivi della cessata Cassa, *ex* legge n. 259 del 1958), sia da parte della Commissione tecnica per la spesa pubblica, con l'articolo 14, quarto comma, si è precisato che la facoltà di assumere impegni di spesa, per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, resta comunque riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale, approvato dal CIPE.

Considerati i caratteri che dovrà ora avere la formulazione dei progetti attuativi del programma (fattibilità, economicità, valutazione a regime della gestione), nonché la previsione dell'adozione da parte del Fondo di uno schema programmatico di previsione finanziaria triennale, con aggiornamenti annuali, dovrebbero risultare eliminati in radice quei fenomeni distorsivi di sottovalutazione delle iniziative finanziate (con il successivo effetto moltiplicativo delle gare in aumento e delle perizie suppletive) che sono stati lamentati dalla Corte dei conti.

Anche da questo punto di vista ritengo che il testo che viene proposto all'Assemblea segni un importante e sostanziale inversione di tendenza.

#### 9) *Una conclusione*

Nel corso dell'esame in Commissione, sul piano generale, si sono fronteggiate due concezioni alternative circa l'assetto istituzionale dell'intervento straordinario; la



prima, sostenuta dalla maggioranza, e riflessa nel disegno di legge governativo ed, in parte, in quello n. 758 (del Gruppo democristiano) secondo la quale il problema fondamentale da risolvere è quello di una strumentazione nuova e più moderna per l'intervento stesso, di carattere peraltro distinto dall'assetto ordinario delle autonomie locali e regionali, alle quali ultime va tuttavia riconosciuto un ruolo fondamentale di proposta e di progettazione; la seconda, sostenuta dal partito comunista, volta in buona sostanza a « sciogliere » le strutture dell'intervento straordinario dentro l'alveo dell'assetto esistente delle pubbliche amministrazioni. Ritengo che la soluzione proposta, frutto in molti punti di convergenze larghe, pur muovendosi nell'ambito dell'impostazione del Governo e della maggioranza, tenda a valorizzare in modo significativo la variegata ed articolata struttura dei pubblici poteri e delle autonomie locali. Ritengo inoltre che, pur con una differenziazione di grado e di intensità, tutto il sistema degli incentivi venga raccordato in modo efficace ai momenti fondamentali di determinazione della politica industriale nazionale.

In questo contesto, non vi è dubbio che le scelte fatte vanno nel senso di nuovi indirizzi volti a dare priorità ai problemi della innovazione tecnologica, della propulsione della piccola e media imprenditoria locale, del riassetto del territorio e del mercato del lavoro giovanile.

Rispetto a queste due linee, che si sono costruttivamente fronteggiate in Commissione, va segnalata la posizione del Gruppo del MSI-Destra Nazionale che, con una sua specifica proposta, ha puntato alla vera e

propria istituzione di un nuovo Ministero (con portafoglio) del Mezzogiorno e per l'intervento straordinario. L'idea di fondo del disegno di legge missino appare quindi quella di istituzionalizzare la straordinarietà dell'intervento, riconducendola all'assetto organizzativo « per Ministeri » dell'azione statale.

Tuttavia anche la proposta missina sottolinea le necessità di un netto salto qualitativo della capacità della valutazione tecnica degli interventi sia nella fase delle scelte che in quella della gestione delle stesse; e tale esigenza, ci sembra, in larga misura, risolta positivamente nel testo proposto all'Assemblea.

In conclusione, onorevoli colleghi, ritengo che la Commissione bilancio, con l'apporto reale e costruttivo di tutte le forze politiche, pur nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità, abbia compiuto uno sforzo molto serio per indicare in concreto la nuova cornice normativa entro cui si dovrà collocare per il periodo 1985-1993 l'intervento straordinario. Si apre una nuova fase nella quale gli organismi dell'intervento straordinario e l'assetto delle autonomie locali e dei pubblici poteri sono chiamati a collaborare e ad interagire dialetticamente, per essere all'altezza delle esigenze e delle potenzialità di tutte le forze economiche e sociali che operano nel Sud.

\* \* \*

Concludo pertanto proponendo con piena convinzione all'Assemblea l'approvazione sollecitata del testo proposto, con l'assorbimento dei disegni di legge n. 626, 758 e 1058.

Antonino PAGANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE n. 969**TESTO DEL GOVERNO  
—**Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno**

## TITOLO I

**OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO**

## Art. 1.

*(Nuovo intervento straordinario e programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

Il nuovo intervento straordinario e aggiuntivo nel Mezzogiorno ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi.

Le attività e le iniziative che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in attuazione del programma triennale di sviluppo.

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—**Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno**

## TITOLO I

**OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO**

## Art. 1.

*(Intervento straordinario e programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nel Mezzogiorno ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche tecnico-scientifiche, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato con le procedure di

(Segue: *Testo del Governo*)

Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso determina le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 della citata legge n. 651, i soggetti pubblici e privati beneficiari dei finanziamenti, le modalità sostitutive nel caso di carenza d'iniziativa o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1 della citata legge n. 651, i soggetti pubblici e privati beneficiari dei finanziamenti, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione proposti dalle Regioni interessate sulla base di progetti predisposti dai soggetti individuati dal programma stesso, corredati da studi preliminari di fattibilità. Tali progetti sono presentati alla Regione competente che, verificata la compatibilità con il programma di sviluppo regionale, previa valutazione tecnica, economica e finanziaria, avvalendosi, ove necessario, della apposita struttura organizzativa di cui al successivo articolo 3, trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le proposte per la formulazione del piano annuale di attuazione.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla formulazione dei piani, di cui al precedente comma 4, sulla base delle proposte delle Regioni interessate, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali e li sottopone al CIPE per l'approvazione.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previste al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

*(Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con personalità giuridica, sede in Roma e durata fino al 1994.

Il Fondo è destinato a promuovere le azioni per il superamento dei più gravi squilibri economici e sociali delle singole Regioni meridionali e una più accelerata integrazione del Mezzogiorno nel suo complesso nel resto del Paese, con particolare riguardo agli squilibri derivanti da una sottoccupazione strutturale soprattutto giovanile, dalle trasformazioni industriali e dalla insufficiente produttività dei diversi settori economici.

Possono accedere ai finanziamenti del Fondo i soggetti pubblici e privati indicati dal programma triennale per realizzare gli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. I termini per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini del coordinamento con gli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo, le Regioni comunicano periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi stessi.

8. *Identico.*

Art. 2.

*(Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno)*

1. *Identico.*

2. Il Fondo ha lo scopo di finanziare le iniziative per il superamento dei più gravi squilibri economici e sociali delle singole Regioni meridionali e per una più accelerata integrazione del Mezzogiorno nel suo complesso nel resto del Paese, con particolare riguardo agli squilibri derivanti da una sottoccupazione strutturale, soprattutto giovanile, dalle trasformazioni industriali e dalla insufficiente produttività dei diversi settori economici.

3. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo i soggetti pubblici e privati indicati dal programma triennale.

(Segue: *Testo del Governo*)

interventi e le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, previsti dal programma stesso.

Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che la esercita nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni indicati all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tal fine il Fondo fornisce un rapporto periodico al Ministro medesimo, sulle attività e sulle iniziative finanziate e in corso di finanziamento.

Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di lire 200 miliardi.

Sono organi del Fondo:

il presidente e il comitato di gestione, composto, oltre che dallo stesso presidente, da sette esperti di particolare specifica competenza ed esperienza, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei ministri previa comunicazione dei nominativi alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico n. 218 del 1978;

il collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre anni, composto da tre membri effettivi e tre supplenti di cui un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa, mentre gli altri membri sono nominati dal Ministro del tesoro e sono collocati fuori ruolo.

Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi e provvede al riscontro consuntivo degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il conto consuntivo e relativi allegati redigendo apposita relazione la quale dovrà contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scrit-

3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Sono organi del Fondo:

*a*) il presidente e il comitato di gestione, composto, oltre che dallo stesso presidente, da sette esperti di particolare specifica competenza ed esperienza, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno esprime parere sulla nomina del presidente, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

*b*) il collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre anni, composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa, mentre gli altri sono nominati dal Ministro del tesoro e sono collocati fuori ruolo.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. Il collegio esercita la sua funzione a carattere continuativo e assiste alle riunioni del comitato di gestione.

Lo statuto, che dovrà disciplinare l'ordinamento del Fondo, le modalità del suo funzionamento e l'utilizzazione del personale, è deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal Fondo è regolato dalle norme di diritto privato e la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, viene definita la disciplina regolamentare riguardante il bilancio del Fondo, tenendo conto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 25 e dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il bilancio annuale del Fondo, unitamente alle relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. La disciplina regolamentare riguardante il bilancio del Fondo viene determinata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) adozione da parte del comitato di gestione di uno schema programmatico di previsione finanziaria triennale, con aggiornamenti annuali;

b) adozione, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, di un criterio di classificazione economico-funzionale e per progetti di intervento, evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla loro provenienza, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico;

c) inserimento del Fondo nell'area dei soggetti sottoposti all'ambito di applicazione dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978;

d) approvazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio, del conto consuntivo dell'anno precedente con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro per gli in-

(Segue: *Testo del Governo*)

lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, e lo presenta al Parlamento.

Il Fondo verifica periodicamente lo stato di attuazione delle opere finanziate e, in caso di accertata inadempienza, può revocare in tutto o in parte i finanziamenti concessi e attivare i poteri sostitutivi previsti dal programma triennale.

### Art. 3.

*(Accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale)*

Le domande di finanziamento sono presentate al Fondo sulla base di progetti elaborati nel quadro di dettagliati studi di fattibilità che dovranno prevedere le più opportune ed economiche soluzioni, anche per la fase di gestione ed eventualmente essere accompagnati, quando vi sia una pluralità di soggetti interessati, dagli accordi di programma di cui all'articolo 6 stipulati fra i soggetti stessi al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento.

Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti e della verifica della loro coerenza con gli obiettivi del programma triennale, i progetti stessi sono sottoposti all'esame tecnico, economico e finanziario da parte del Fondo che vi provvede con apposita struttura organizzativa, sulla base di criteri e parametri prefissati.

Le erogazioni sono effettuate, in relazione agli effettivi fabbisogni, sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra l'altro, sono determinati i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, prevedendo, comunque, in conformità delle indicazioni del programma triennale per quanto riguarda in particolare le opere, la completezza delle progettazioni e la celerità della esecuzione dei lavori, in special modo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

terventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al Parlamento il bilancio approvato con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

11. Il Fondo verifica periodicamente lo stato di attuazione delle opere finanziate e, in caso di accertata inadempienza e in conformità con le procedure sostitutive di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, può revocare in tutto o in parte i finanziamenti concessi e attivare i poteri sostitutivi previsti dal programma triennale.

### Art. 3.

*(Accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale)*

1. Il Fondo finanzia le iniziative previste nei piani di attuazione sulla base di progetti esecutivi elaborati nel quadro di dettagliati studi di fattibilità, che dovranno prevedere le più opportune ed economiche soluzioni, anche per la fase di gestione ed eventualmente essere accompagnati, quando vi sia una pluralità di soggetti interessati, dagli accordi di programma di cui all'articolo 5 stipulati fra i soggetti stessi al fine di garantire i rispettivi impegni nella realizzazione e gestione dell'intervento.

2. Ai fini dell'approvazione e dell'erogazione del finanziamento, i progetti esecutivi sono sottoposti all'esame tecnico e finanziario del Fondo che vi provvede con apposita struttura organizzativa, sulla base di criteri e parametri prefissati.

3. Le erogazioni sono effettuate, in relazione agli effettivi fabbisogni, sulla base di convenzioni di finanziamento nelle quali, tra l'altro, sono indicati:

a) i tempi e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie;

b) i tempi per la ultimazione dei lavori;

c) la forma di appalto più conveniente economicamente, tenuto conto dell'eventua-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

attraverso il sistema dell'appalto omnicomprensivo con compensi globali predeterminati, nonché il più idoneo passaggio dalla fase di esecuzione a quella di gestione, con l'individuazione dei soggetti destinatari e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

## Art. 4.

(*Enti di promozione  
per lo sviluppo del Mezzogiorno*)

Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, il Governo, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, adotta disposizioni, anche in deroga alla legislazione vigente in materia, per il riordinamento degli enti già collegati alla Cassa per il Mezzogiorno in conformità dei seguenti criteri:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le urgenza, della complessità dell'opera e della forma di gestione prevista;

d) i prevedibili costi di gestione con la individuazione dei soggetti destinatari dell'opera e delle modalità inerenti alla gestione stessa.

4. Per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, il Fondo provvede con i criteri e le modalità indicati negli stessi articoli.

## Art. 4.

(*Enti di promozione  
per lo sviluppo del Mezzogiorno*)

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, il Governo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, adotta disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sa-



(Segue: *Testo del Governo*)

assegnare un solo settore di competenza e di attività a ciascuno degli enti;

disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche;

favorire lo sviluppo delle attività rivolte alla innovazione tecnologica e alla fornitura di servizi reali ai vari settori produttivi;

assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e la assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali;

rendere più penetranti i poteri di indirizzo, di direttiva e di vigilanza nei confronti degli enti;

promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) assegnare a ciascuno degli enti un solo settore di competenza e di attività da svolgere sulla base di programmi plurienali;

b) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero, degli istituti meridionali di credito speciale;

c) prevedere che normalmente le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

d) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

e) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

**Soppresso.**

f) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai

(Segue: *Testo del Governo*)

della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica, avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa.

Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti concorrono, oltre il Fondo, gli istituti di credito speciale ed ordinario, nazionali e locali, amministrazioni ed enti pubblici centrali e locali e tutti gli altri organismi che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

#### Art. 5.

*(Poteri del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

Alla formulazione delle proposte di programma, all'indirizzo e al coordinamento dell'intervento straordinario con gli altri interventi pubblici, alla verifica di coerenza programmatica dell'attuazione del programma triennale, alla vigilanza sul Fondo nazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

g) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

h) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti concorrono, oltre al Fondo, gli istituti di credito speciale ed ordinario, nazionali e locali, amministrazioni ed enti pubblici centrali e locali e tutti gli altri organismi, anche di carattere privato, che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno, una relazione sull'attività svolta dagli Enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli Enti stessi.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

nale e sugli enti di cui all'articolo 4 provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vigilando altresì sull'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma.

Per l'espletamento delle predette attività il Ministro si avvale degli uffici posti alle sue dipendenze, nel cui ambito provvede in particolare agli adempimenti relativi a studi, ricerche, indagini, anche a favore delle Regioni meridionali, connessi alla predisposizione e all'aggiornamento del programma triennale.

Ai fini del coordinamento tra gli interventi realizzati con la quota destinata alle Regioni meridionali per i programmi regionali di sviluppo, le Regioni comunicano periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro del tesoro e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi stessi.

Art. 6.

*(Accordo di programma)*

Per interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti e amministrazioni pubbliche, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e gli enti interessati possono promuovere la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*(Accordo di programma)*

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di Regioni, enti locali ed altri soggetti e amministrazioni pubbliche, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati possono promuovere la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitraggio e interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, i pareri e i nulla osta di cui all'articolo 82, nonché le concessioni edilizie.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti o di oggettiva difficoltà di attuazione, adotta o promuove tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'iniziativa ivi compresa la nomina di commissari straordinari. In mancanza di tali provvedimenti si procede alla revoca parziale o totale del finanziamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

#### Art. 7.

*(Incentivi finanziari per l'industria, l'artigianato e il commercio)*

I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### 2. *Identico.*

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, i pareri e i nulla osta di cui all'articolo 82 dello stesso decreto, nonché le concessioni edilizie. La predetta variazione non può prodursi senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia partecipato all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento ai sensi del comma 11 dell'articolo 2.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

#### Art. 6.

*(Incentivi finanziari per le attività produttive)*

1. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63

(Segue: *Testo del Governo*)

contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono estesi alle imprese operanti nei settori dei servizi di informatica, di telematica, delle biotecnologie nel settore agro-alimentare e farmaceutico, nonché nei settori dei prodotti di prima trasformazione agricola e degli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, nei settori della produzione di energia nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e alle imprese che realizzano iniziative integrate, con componenti produttive fisse e mobili, di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali del fondo marino; nonché alle imprese che realizzino interporti, centri commerciali all'ingrosso, strutture commerciali per lo stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione degli esercizi di vendita diretta al pubblico. Tali agevolazioni sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi. Il limite previsto dall'articolo 63 dello stesso testo unico per la concessione del finanziamento agevolato è elevato a 60 miliardi di lire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione di manodopera.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

3. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi.

4. Il CIPI provvede, altresì, a determinare, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale.

5. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono così modificati:

1) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

2) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

3) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 69 del testo unico medesimo, all'aggiornamento sia dei settori da escludere o sospendere temporaneamente dalle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69, sia dei settori ai quali riconoscere le maggiorazioni dei contributi, nonché all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico a seconda delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale. Tale articolazione può anche prevedere la limitazione delle agevolazioni al solo finanziamento a tasso agevolato o al solo contributo in conto capitale in relazione alle condizioni di sviluppo delle aree meridionali e alla tipologia degli investimenti.

Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico medesimo provvede il Fondo nazionale. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del testo unico medesimo e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 mag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, è soppresso.

7. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

8. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

9. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico medesimo provvede il Fondo nazionale che si avvale, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del richiamato testo unico e l'autorizzazione per la

(Segue: *Testo del Governo*)

gio 1976, n. 350, sono soppresse. L'applicazione delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 80 del citato testo unico è sospesa per un triennio, anche per le iniziative alle quali sono state già concesse le agevolazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno ad affidare l'espletamento dell'istruttoria e l'erogazione dei contributi per i programmi di investimento relativi alle iniziative di cui al primo comma ad istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, sulla base di apposite convenzioni.

L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonchè la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico n. 218.

La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del testo unico n. 218 del 1978, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale presso il Fondo nazionale da istituire con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli istituti meridionali di credito speciale, l'Istituto di medio credito centrale e gli istituti regionali di medio credito costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, sono autorizzati a stipulare convenzioni con il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno per usufruire di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti agevolati in favore delle iniziative industriali promosse dalle imprese

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

**Soppresso.**

10. *Identico.*

**Soppresso.**

11. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico medesimo a favore delle iniziative a carattere industriale promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle Regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termi-

(Segue: *Testo del Governo*)

artigiane di cui all'articolo 69, secondo comma, del testo unico citato, il cui limite di investimenti fissi è elevato a due miliardi di lire.

Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia già stata definita la istruttoria con delibera dell'istituto di credito, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sul Fondo di cui al precedente articolo 2 con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

12. Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

13. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 11 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle Regioni interessate.

14. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

15. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno una realizzazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

#### Art. 7.

*(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive)*

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia pre-



(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

*(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)*

Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li producono le seguenti agevolazioni: locazione finanziaria agevolata di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico n. 218 del 1978 per le apparecchiature e i macchinari di elevato contenuto tecnologico e sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico n. 218 e successive modificazioni.

Alle piccole e medie imprese industriali, agricole, commerciali e turistiche ed a quelle artigiane, localizzate nei territori meridionali che acquisiscono i predetti servizi, è riconosciuto per un triennio un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 6 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorchè queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente, alla condizione che dette iniziative siano volte a produzioni merceologicamente differenti e non presentino collegamenti di carattere tecnico tali da configurare un unico ciclo di lavorazione.

Art. 8.

*(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica)*

1. *Identico.*

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali e turistiche ed alle imprese agricole ed artigiane, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto per un triennio un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(Segue: *Testo del Governo*)

È costituito, presso ciascun istituto meridionale di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le agevolazioni creditizie di cui sopra sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti sopra indicati e comunque non oltre il 70 per cento.

Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al quarto comma, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi provvede il Fondo che si avvale, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti meridionali di credito speciale (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e di altri istituti di credito indicati con decreto del Ministero del tesoro, sulla base di apposite convenzioni.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del testo unico n. 218 del 1978, nonchè il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera *b*), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 del testo unico n. 218 del 1978.

Gli interventi del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi alle imprese meridionali, con stabilimenti localizzati nei territori meridionali, operanti nel settore dell'industria alimentare, della produzione di derivati dalla agricoltura, dell'industria tessile, della pelle, del cuoio, delle calzature e del vestiario ed abbigliamento.

Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del predetto fondo che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge n. 46 del 1982 è integrato da due rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 7 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 70 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'ade-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Gli interventi del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi alle imprese, ubicate nei territori meridionali, operanti nei vari settori dell'industria e delle applicazioni delle biotecnologie. Detti interventi sono estesi alle società consortili di ricerca scientifica e tecnologica con strutture ubicate nei territori anzidetti.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 6 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adegu-

(Segue: *Testo del Governo*)

guata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 7 e al presente articolo sono concesse alle iniziative per le quali la relativa domanda sia stata presentata successivamente al 31 luglio 1984.

Art. 9.

(Agevolazioni tariffarie e riserva di forniture e lavorazioni)

Limitatamente alle imprese localizzate in Sardegna è concesso a carico del Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, per la durata di un triennio, un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna. Analogo contributo è riconosciuto per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese localizzate in Sardegna.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al precedente comma.

Le imprese che comunque eseguono opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per una quota pari ad almeno il 40 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ta riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

**Soppresso.**

Art. 9.

(Agevolazioni tariffarie e riserva di forniture e lavorazioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le imprese che comunque eseguono opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per una quota pari ad almeno il 60 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico anzidetto, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

5. Sulla base delle direttive del programma triennale, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplina la misura e le modalità delle predette tariffe agevolate.

#### Art. 10.

##### *(Riduzione dei contributi agricoli unificati e dell'IVA)*

1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri provvede il Fondo di cui al precedente articolo 2 con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della agricoltura e delle foreste, e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

*(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei Fondi di garanzia collettiva)*

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai Fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del Fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai Fondi di garanzia collettivi costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del Fondo di cui al comma precedente è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai Fondi di garanzia collettivi di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo gravano sul Fondo di cui al precedente articolo 2.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

*(Disposizioni riguardanti il personale)*

Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, mantenuto in servizio nell'ambito della gestione di liquidazione, è trasferito senza soluzione di continuità giuridica ed economica negli organismi dell'intervento straordinario previsti dalla presente legge, anche per le esigenze degli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il trasferimento ha luogo con i criteri e le modalità fissati dal Ministro stesso, tenuto conto delle esigenze di funzionalità, efficienza ed economicità di gestione dei predetti organismi, oltre che delle professionalità acquisite dal personale e nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento a tale data.

Al fine di garantire la massima produttività ed efficienza degli organismi ai quali il predetto personale viene trasferito, saranno istituiti appositi corsi di riqualificazione e di aggiornamento sulla base di criteri e modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il trasferimento, con il consenso degli interessati, può altresì essere disposto anche presso le amministrazioni dello Stato nonché presso enti autonomi territoriali o altri enti pubblici su richiesta dei predetti enti, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti. Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle esigenze funzionali delle amministrazioni od enti di destinazione.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Il personale è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

*(Disposizioni riguardanti il personale)*

1. Al fine di garantire la massima produttività ed efficienza degli organismi dell'intervento straordinario ai quali viene trasferito il personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, saranno istituiti appositi corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati dagli organi del Fondo di cui al precedente articolo 2. Il personale anzidetto è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

2. Il personale che ha prestato la propria attività presso gli uffici della cessata Cassa per il Mezzogiorno, con rapporto di impiego a tempo determinato per almeno sei mesi, nonché il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

(*Disposizioni finali*)

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 del citato testo unico, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del Fondo medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Disposizioni finali*)

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*



(Segue: *Testo del Governo*)

A partire dall'esercizio finanziario 1986, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva di cui all'articolo 107 del citato testo unico n. 218 del 1978 per l'importo da definirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, nel quale sono illustrate le modalità con le quali ha operato la riserva di cui al presente articolo, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza, sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

Il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.

Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del testo unico citato è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, nelle materie di sua competenza, subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito.

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

(*Disposizioni finanziarie*)

L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, è comprensivo del fabbisogno connesso allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Del predetto apporto la quota relativa al triennio 1985-1987 è determinata in lire 30.000 miliardi, comprensiva, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La maggiore somma di lire 20.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1987 in aggiunta alle somme già stanziati ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote sono determinate in lire 3.900 miliardi per l'anno 1985, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1986 e in lire 10.100 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno per il triennio 1985-1987.

La legge finanziaria stabilisce gli stanziamenti da iscrivere per gli anni successivi.

Le somme di cui al precedente primo comma, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di cui al precedente articolo 2 per essere utilizzato, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità di quanto stabilito dal programma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, è comprensivo sia della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, sia di quella indicata nell'articolo 11, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Del predetto apporto la quota relativa al triennio 1985-1987 è determinata in lire 30.000 miliardi, comprensivi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, della assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La maggiore somma di lire 20.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1988 in aggiunta alle somme già stanziati ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote, al netto dell'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, sono determinate in lire 800 miliardi per l'anno 1985, in lire 9.200 miliardi per l'anno 1986, in lire 7.700 miliardi per l'anno 1987 e in lire 500 miliardi per l'anno 1988, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno per il medesimo triennio 1985-1987.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

triennale e dai successivi aggiornamenti annuali.

La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

All'onere di lire 20.000 miliardi di cui al precedente primo comma, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Nuovi interventi straordinari nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 800 miliardi nell'anno 1985, a lire 9.200 miliardi nell'anno 1986 e a lire 7.700 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

6. *Identico.*

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE n. 626**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHIAROMONTE  
ED ALTRI

**Misure per lo sviluppo economico e sociale  
del Mezzogiorno**

## TITOLO I

**SOPPRESSIONE DELLA CASSA PER IL  
MEZZOGIORNO E NORME PER IL  
FINANZIAMENTO E LA GESTIONE  
DEGLI INTERVENTI IN ESSERE**

## Art. 1.

*(Soppressione della Cassa  
per il Mezzogiorno)*

La Cassa per il Mezzogiorno è soppressa ed è posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero del tesoro succede in tutti i rapporti riferibili ad essa e provvede alla sua liquidazione.

L'espletamento delle funzioni conseguenti sarà assicurato, per quanto necessario, con gestione stralcio, mediante la istituzione, nell'ambito del Ministero del tesoro, di un ufficio speciale dotato di autonomia patrimoniale e contabile, il quale, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, provvederà altresì alla gestione del personale assunto a tempo indeterminato dalla Cassa per il Mezzogiorno secondo la disciplina in vigore al momento della soppressione della Cassa.

Per la liquidazione si adotteranno, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

## Art. 2.

*(Disciplina degli impegni  
assunti dalla Cassa)*

Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, i finanziamenti relativi ad impegni assunti per interventi a totale carico della Cassa dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa prima dell'inizio della sua liquidazione sono attribuiti alle amministrazioni ed agli enti concessionari che, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano dichiarato eventuale indisponibilità a recepire tale attribuzione.

Con la stessa procedura ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì, su proposta dell'ufficio speciale, ad affidare in concessione agli enti e alle amministrazioni competenti per materia e territorio anche gli interventi eventualmente gestiti direttamente dalla Cassa.

L'accreditamento dei fondi da parte dell'ufficio speciale agli enti concessionari avviene su appositi conti correnti di tesoreria sulla base di richieste sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti medesimi, con le quali viene contestualmente assunto l'obbligo di impiegare le somme accreditate per la puntuale esecuzione degli interventi oggetto della concessione già disposta dalla Cassa.

All'amministrazione, fino a completa chiusura di tutti gli altri impegni finanziari a qualsiasi titolo assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa, entro il termine di cui al primo comma, provvede l'ufficio speciale di cui al precedente articolo 1, il quale fa fronte, altresì, a tutti gli ulteriori oneri conseguenti ai rapporti contrattuali in essere.

Ad essi si dà copertura con le riserve della Cassa, che sono o si renderanno a qualsiasi titolo disponibili, che non risultino impegnate alla data dell'inizio della liquidazione, nè attribuite a programmi annuali esecutivi già approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nè vincolate per legge.

Allo stanziamento delle ulteriori somme eventualmente occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dagli impegni di cui ai commi primo, secondo e quarto del presente articolo si provvede con la legge finanziaria, su proposta del Ministro del tesoro.

Sullo stato di attuazione dei trasferimenti finanziari, nonché sull'intera attività prevista dai precedenti commi, il Ministro del tesoro riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, su invito del suo Presidente.

### Art. 3.

#### *(Disciplina degli interventi compresi nei programmi annuali)*

Le dotazioni finanziarie previste per gli interventi contenuti nei programmi annuali già approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le quali non sia ancora intervenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate alle regioni, ai comuni e alle amministrazioni dello Stato competenti per materia e territorio.

L'accreditamento dei fondi in misura corrispondente alle indicazioni presenti nei programmi annuali è disposto dal Ministro del tesoro a valere sui fondi stanziati dalla preesistente legislazione sugli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

### Art. 4.

#### *(Disciplina degli stanziamenti e degli impegni per incentivi industriali)*

I fondi già stanziati a favore della Cassa per incentivi industriali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma.

Le domande di concessione di agevolazioni industriali per le quali siano stati emessi pareri di conformità o che siano pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora approvate dal consiglio di amministrazione della Cassa, sono esaminate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il

quale provvede all'eventuale concessione con le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, salvo che i soggetti interessati non richiedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione della normativa in essa prevista.

### Art. 5.

#### *(Collocazione delle partecipazioni finanziarie della Cassa negli istituti di credito a medio termine e nelle società finanziarie meridionali)*

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), le partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno nei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS potranno essere collocate, a titolo oneroso, tra le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, fino ad un massimo del 30 per cento. Le residue partecipazioni saranno assunte dal Ministero del tesoro per essere gradualmente cedute a titolo oneroso alle regioni, su loro richiesta.

Le partecipazioni della Cassa nel capitale della FIME e dell'ITALTRADE saranno assunte dal Ministero del tesoro per essere gradualmente cedute — con la procedura e le modalità di cui al primo comma — all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, fino al limite del 50 per cento, e alle organizzazioni associative di carattere nazionale della cooperazione o alle organizzazioni associative di imprenditori.

Mediante apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e le regioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), le partecipazioni della Cassa nel capitale della FINAM e dell'INSUD saranno cedute fino ad un massimo del 40 per cento del totale alle regioni medesime o ad enti e società regionali.

La restante parte delle suddette partecipazioni può essere collocata, con le modali-

tà e le procedure di cui ai commi precedenti, tra gli istituti di credito di diritto pubblico e le organizzazioni associative a carattere nazionale della cooperazione.

#### Art. 6.

##### *(Impiego del personale della Cassa per il Mezzogiorno)*

Il personale assunto a tempo indeterminato dalla Cassa per il Mezzogiorno sarà trasferito ad amministrazioni statali o regionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, o sarà assunto dalla società di cui all'articolo 22, dalle società finanziarie di cui all'articolo 21, nonché da aziende od enti pubblici economici.

Tale personale resta alle dipendenze dell'ufficio speciale di cui all'articolo 1 fino a che non siano stati perfezionati tutti gli atti di assunzione o di trasferimento e gli aggiornamenti della disciplina contrattuale saranno regolati secondo le modalità stabilite dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Ai fini del trasferimento, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun dipendente è tenuto a formulare per iscritto al Presidente della delegazione di cui al successivo comma una richiesta contenente fino a tre indicazioni preferenziali. In mancanza di tale richiesta la destinazione verrà stabilita d'ufficio. Le richieste saranno esaminate da una apposita delegazione alla quale, negli stessi termini di cui sopra, e ove si tratti di società di nuova istituzione entro 60 giorni dalla costituzione degli organi amministrativi, i rappresentanti legali delle amministrazioni e delle società di cui al primo comma faranno pervenire un elenco delle singole posizioni professionali corrispondenti ai loro fabbisogni.

La delegazione sul reimpiego del personale della Cassa è composta dai Ministri, o loro delegati, per la funzione pubblica, con funzione di Presidente, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Alla delegazione spetta:

a) l'esame delle richieste pervenute;

b) la proposta dei nominativi del personale da assegnare ai vari enti, amministrazioni o società;

c) la approvazione di intese con le regioni ed altri enti locali per il trasferimento dei dipendenti della Cassa alle amministrazioni regionali o locali interessate.

La delegazione deve ispirarsi al criterio di salvaguardare la specifica professionalità posseduta da ciascun dipendente o acquisita durante il periodo di servizio presso la Cassa o presso la segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e deve stabilire in via preventiva, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, i criteri da seguire per assicurare l'imparzialità dei singoli atti di sua competenza.

Le società di cui agli articoli 21 e 22 non possono ricorrere ad assunzioni di nuovo personale, salvo che per posizioni di livello dirigenziale, fino a che non sia tutto collocato il personale della soppressa Cassa.

I trasferimenti del personale alle amministrazioni centrali dello Stato avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro competente.

Al personale trasferito sono garantiti i diritti acquisiti e comunque le posizioni economiche nonché la complessiva anzianità di servizio maturate, applicandosi, ove necessario, i commi terzo e quarto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

#### Art. 7.

##### *(Utilizzazione di attrezzature della Cassa)*

Le attrezzature, i materiali, i programmi e i dati disponibili presso il centro elaborazione dati nonché presso la biblioteca della Cassa sono trasferiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà consentire l'accesso e l'utilizzazione diretta all'ufficio speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 1, e, per le parti di rispettiva competenza, alle amministrazioni regionali, nonché, con appo-

sita convenzione, alla società di progettazione di cui all'articolo 22 ed alle società finanziarie di cui all'articolo 21.

La società di cui all'articolo 22 potrà inoltre utilizzare, e averne gratuitamente copia, i progetti approvati e realizzati dalla soppressa Cassa nonché le progettazioni predisposte, anche se non realizzate, le indagini, le ricerche, le rilevazioni, la cartografia, gli studi da questa direttamente realizzati o commissionati all'esterno.

La società potrà inoltre avere accesso, anche per avvalersene, alle progettazioni, agli studi e alle ricerche realizzate da soggetti sia pubblici che privati con finanziamenti, anche parziali, a carico della soppressa Cassa. A tal fine l'ufficio speciale redige apposito elenco-catalogo.

#### Art. 8.

*(Trasferimento delle opere gestite dalla Cassa, del personale e delle relative risorse)*

Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, e delle quali la Cassa stessa abbia la gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, contestualmente al personale ad esse addetto ed a tale titolo assunto, alla regione territorialmente competente. La regione dispone l'eventuale trasferimento di dette opere nonché del personale agli enti locali e agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assumere la gestione.

Le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri di cui al precedente comma integrano la base per la determinazione dei trasferimenti finanziari alle regioni e sono corrisposte, a far data dall'esercizio di entrata in vigore della presente legge, ad integrazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario e dei fondi corrisposti alle regioni a statuto speciale.

Nei successivi esercizi le risorse necessarie trasferite per tali attività debbono essere considerate tra le spese correnti obbligatorie delle regioni.

Per la gestione di opere complesse che siano localizzate o interessino il territorio di regioni finitime, le regioni interessate provvedono a promuovere la costituzione di consorzi o di società a partecipazione pubblica.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individua, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le opere da trasferire.

#### Art. 9.

*(Trasferimento dei poteri e delle attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nuova sede del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali)*

I poteri e le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, non conferiti espressamente al Ministro del tesoro, sono attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è conseguentemente soppressa e i dipendenti pubblici, precedentemente comandati presso di essa, riprendono servizio nelle amministrazioni e negli enti di provenienza a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'effettivo esercizio delle attribuzioni e dei poteri ad esso spettanti.

A tale fine esso può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche entro il numero massimo di 50 unità e può richiedere personale già in servizio presso la Cassa, secondo le procedure di cui all'articolo 6, entro il limite massimo di 150 unità da apportare ad incremento dell'attuale dotazione organica del Ministero.

Il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ha sede presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che provvede a garantire le dotazioni organiche del personale di segreteria e le risorse necessarie alla gestione.

Art. 10.

*(Fondi di provenienza CEE)*

Agli adempimenti connessi alla presentazione alle Commissioni delle Comunità europee dei programmi e delle domande di contributo dei Fondi europei, secondo i vigenti regolamenti, provvede, tramite il Ministero degli affari esteri, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di intesa con le regioni interessate.

Per l'istruttoria delle domande di contributo e l'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alle Commissioni delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dai regolamenti, il Ministero del bilancio e della programmazione economica può avvalersi delle società di cui al successivo titolo II, capo III.

Il Ministero del bilancio, di intesa con il Ministero degli affari esteri, provvede alla divulgazione delle normative ed alla predisposizione di indicazioni per facilitare il massimo accesso alle provvidenze europee.

La somma assegnata dalla CEE allo Stato italiano, destinata al finanziamento, a titolo di complementarità, dei programmi o dei progetti ammessi a contributo, è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alle amministrazioni pubbliche ed agli enti titolari dei programmi o progetti ammessi a contributo.

L'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, è abrogato.

TITOLO II

INTERVENTI SPECIALI PER  
LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

CAPO I

DOTAZIONE FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE  
DEGLI INTERVENTI

Art. 11.

*(Dotazione finanziaria ed impieghi)*

Per la realizzazione, nei territori di cui alla lettera a) del successivo articolo 15, nonché nelle provincie e nei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di interventi organici volti al riequilibrio socio-economico e alla promozione e incentivazione delle attività produttive, è destinata, nel novennio 1984-1992, una dotazione finanziaria annua pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, quale annualmente determinato dalla « Relazione generale sulla situazione economica del Paese » per l'anno precedente. Detta dotazione non dovrà essere inferiore, in ogni caso, a 10.000 miliardi di lire.

L'impiego della disponibilità anzidetta avviene mediante:

a) progetti consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonché altri progetti diretti a favorire l'attrezzatura e la valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) attività di assistenza tecnica e promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) incentivi volti a favorire nuovi investimenti produttivi, la riconversione e la ri-



strutturazione degli impianti produttivi esistenti, l'utilizzo di nuove tecnologie e lo sviluppo della ricerca applicata alla produzione di beni e servizi.

#### Art. 12.

##### *(Programmi triennali)*

Gli obiettivi generali dell'azione di sviluppo del Mezzogiorno e la loro incidenza sulla politica economica generale e sulle politiche settoriali sono fissati in programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, predisposti come complessi organici di azioni ed interventi nazionali e regionali, dei quali siano definiti gli aspetti temporali, territoriali, settoriali, occupazionali e finanziari. Al fine di integrare le azioni e gli interventi organici previsti dalla presente legge con gli interventi ordinari e di verificarne le connessioni e i processi di attuazione, le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni autonome, gli enti pubblici economici sono tenuti a trasmettere al Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e successivamente entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale, l'elenco dei progetti di interesse meridionale in corso o programmati di loro competenza ordinaria con le indicazioni dei tempi di attuazione e delle risorse finanziarie stanziare. Analoga comunicazione effettuano le regioni per gli interventi di rispettiva competenza.

I programmi triennali predeterminano, nel quadro della complessiva utilizzazione della dotazione finanziaria novennale, i fondi disponibili per il triennio; fissano gli indirizzi e stabiliscono i finanziamenti da assegnare alle diverse destinazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11; determinano, in particolare, la quota globale di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali, di cui al successivo articolo 15, in misura comunque non inferiore ad un terzo dei fondi disponibili per il triennio.

I programmi triennali sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno e previo parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dal CIPE, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle giunte regionali delle regioni anzidette, con voto deliberante.

Con la stessa procedura sono approvati gli eventuali aggiornamenti e modificazioni dei programmi.

I programmi triennali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 13.

##### *(Rappresentazione finanziaria dei flussi di spesa per il Mezzogiorno)*

Al fine di assicurare un'adeguata rappresentazione dei flussi di spesa pubblica destinata al Mezzogiorno nei documenti contabili dello Stato e nelle relazioni sulla finanza pubblica che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento, la legge 5 agosto 1978, n. 468, è integrata dalle disposizioni seguenti:

a) dopo il quinto comma dell'articolo 4, è inserito il seguente comma:

« Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi triennali per il Mezzogiorno »;

b) dopo il sesto comma dell'articolo 6, sono inseriti i seguenti commi:

« Per ogni stato di previsione, ivi compresi quelli delle aziende autonome, un apposito allegato identifica, con adeguata dimostrazione per ciascun capitolo di spesa in conto capitale, nonchè delle spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV), per trasferimenti (categoria V), per il personale

in attività di servizio (categoria II), la quota degli stanziamenti direttamente destinati dalla vigente legislazione di spesa ad interventi nei territori meridionali, la quota pari-menti destinata ad interventi nei restanti territori e la quota eventualmente residua che andrà destinata in misura non inferiore al 50 per cento ai territori delle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le somme su cui opera la riserva di cui al precedente comma, eventualmente non impegnate nei due esercizi successivi a quello di iscrizione, sono suddivise in parti uguali tra i capitoli di spesa previsti dalla legislazione in vigore per il Mezzogiorno »;

c) dopo il terzo comma dell'articolo 22, è inserito il seguente comma:

« Appositi allegati al rendiconto evidenziano, per ciascuna amministrazione e azienda autonoma, gli impegni assunti sulle somme destinate ad interventi nel Mezzogiorno a norma dell'articolo 6 della presente legge, le somme effettivamente spese nonché le residue disponibilità distintamente ripartite per esercizi di provenienza ».

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica predispose la relazione sullo stato di attuazione della presente legge da allegare alla Relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nelle relazioni sulla situazione di cassa presentate al Parlamento dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, saranno evidenziati i flussi di cassa destinati ai territori meridionali.

#### Art. 14.

##### *(Elaborazione dei programmi triennali)*

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza agli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno fissati dal programma economico nazionale di cui alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, e ad integrazio-

ne e sostegno delle azioni previste dai programmi regionali di sviluppo, elabora i programmi triennali per il Mezzogiorno. A tal fine le regioni presentano al Ministro proprie proposte.

I programmi triennali contengono, in particolare:

a) schemi preliminari di progetti di sviluppo regionale, formulati dalle regioni e inviati al Ministro del bilancio e della programmazione economica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale;

b) schemi preliminari di progetti statali formulati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base di proposte presentate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici, dalle regioni e, per il tramite di queste ultime, dalle provincie e dai comuni meridionali, nonché dalle provincie e dai comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Negli schemi preliminari sono evidenziati gli aspetti temporali, territoriali, occupazionali e finanziari dei relativi interventi, secondo criteri uniformi di rappresentazione indicati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

I programmi triennali individuano inoltre le linee principali attraverso le quali dovranno svilupparsi le attività promozionali e le attività di assistenza tecnica di cui alla lettera b) del precedente articolo 11 e determinano le risorse da impiegare a tale scopo tramite le società di cui all'articolo 21.

I programmi triennali, infine, determinano, sulla base delle linee generali di politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno, le risorse da destinare a ciascuna forma di incentivazione alle attività indicate al capo IV del presente titolo.

## CAPO II

PROGETTI PER LO SVILUPPO  
DEL MEZZOGIORNO

## Art. 15.

*(Caratteristiche  
e finanziamento dei progetti)*

Le disponibilità finanziarie relative ai progetti di cui al presente articolo sono iscritte nel Fondo investimenti e occupazione, annualmente previsto nella legge finanziaria, e sono destinate, secondo le rispettive quote determinate nei programmi triennali, a finanziare:

a) progetti di sviluppo regionale, predisposti dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I progetti regionali concernono sistemi organici ed integrati di interventi anche inter-settoriali, interessanti lo sviluppo economico dell'intero territorio regionale o anche di singoli comprensori;

b) progetti statali comprendenti azioni ad ambito interregionale o riferite ad interventi per la realizzazione di sistemi infrastrutturali di interesse nazionale o per la ristrutturazione dei sistemi urbani aventi caratteristiche metropolitane, promossi attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo seguente.

Le disponibilità finanziarie determinate dai programmi triennali per i progetti di cui alla lettera a) del comma precedente sono assegnate a ciascuna regione in relazione all'ammontare della spesa prevista dai progetti approvati a norma dell'articolo seguente, e comunque in misura non superiore a quote definite con i criteri di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## Art. 16.

*(Progetti di fattibilità  
e accordi di programma)*

Per usufruire dei finanziamenti di cui all'articolo precedente, occorre la presentazione di progetti di fattibilità e, per i progetti di cui alla lettera b) dello stesso articolo, la contestuale conclusione di un accordo di programma tra i soggetti che saranno interessati all'attuazione del progetto.

Il progetto di fattibilità definisce gli interventi e le opere costituenti il progetto, precisandone i rapporti funzionali e cronologici reciproci; programma le fasi dell'intervento per stralci temporali e funzionali, evidenziandone i flussi finanziari e le implicazioni occupazionali ed esponendo stime quantificate dei costi e dei benefici.

Per l'esame, l'approvazione e il finanziamento dei progetti di fattibilità si applicano le norme della legge 26 aprile 1982, n. 181. A tal fine il nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica potrà essere integrato fino ad un massimo di 30 unità e le sue valutazioni dovranno essere trasmesse anche al Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Gli accordi di programma vengono promossi, immediatamente dopo l'approvazione del programma triennale, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica di intesa, ove occorra, con i Presidenti delle regioni meridionali interessate. Essi realizzano, anche attraverso la delega di funzioni amministrative, il coordinamento tra le attività dei soggetti pubblici interessati all'attuazione del progetto; individuano i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi; ne determinano le modalità e i tempi di attuazione e di finanziamento; stabiliscono le modalità di successiva gestione delle opere.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, di attività ammini-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strative o negoziali necessarie alla realizzazione del progetto.

L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitraggio e interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo prevede, infine, di norma, l'accreditamento ad uno dei soggetti partecipanti delle risorse previste nel progetto di fattibilità per il complesso degli interventi che hanno costituito oggetto dell'accordo.

L'accordo redatto a cura del Segretario generale della programmazione è sottoscritto dai partecipanti, debitamente autorizzati dai rispettivi organi deliberanti, e dallo stesso Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale i compiti del Ministro del bilancio e della programmazione economica sono esercitati dai Presidenti delle regioni in relazione alle funzioni attribuite rispettivamente dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

I testi integrali degli accordi di programma sono trasmessi al Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e al Parlamento ai fini dell'attività di controllo della Commissione di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

## Art. 17.

*(Effetti dell'accordo di programma)*

Per le opere di interesse statale il cui progetto di massima risulti incluso nel progetto di fattibilità, l'accordo di programma realizza le intese di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla condizione di cui al comma precedente, l'atto di approvazione del progetto sostituisce, per tutte le opere ed i lavori inclusi nel progetto di fattibilità e relativamente ai

soggetti parte dell'accordo di programma, l'accertamento di conformità e le intese di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, nonché le concessioni edilizie. A tal fine il progetto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In caso di inadempienza agli impegni assunti nell'accordo di programma da parte degli enti locali partecipanti e qualora le attività relative comportino adempimenti da svolgersi in termini perentori previsti dalla legge o dall'accordo e risultanti dalla natura degli interventi, la regione promuove e dispone, in conformità alla legislazione vigente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

L'inadempienza da parte di enti o soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma deve essere denunciata dagli altri partecipanti.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica accertata l'inadempienza o la difformità, ove non sia possibile l'adozione da parte dell'amministrazione vigilante di provvedimenti sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti, designa, di intesa con i partecipanti che abbiano rispettato i contenuti dell'accordo di programma, un commissario con l'esclusivo incarico di provvedere, in sostituzione dell'inadempiente, al compimento degli atti previsti dall'accordo medesimo.

## Art. 18.

*(Esecuzione dei progetti)*

Per l'esecuzione dei progetti di cui al precedente articolo 15, tutte le amministrazioni pubbliche interessate possono applicare le procedure e le modalità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, ad eccezione delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 36 della presente legge, in deroga alla disciplina ordinaria vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche.

È conferita delega al Governo per l'emanazione di ulteriori norme per lo snellimen-

to e la unificazione delle procedure relative agli interventi previsti nei progetti.

Tali norme, predisposte dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, devono essere adottate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'approvazione della presente legge.

#### Art. 19.

##### *(Competenze in materia di infrastrutture industriali)*

Le competenze attribuite allo Stato o ad altri enti pubblici in materia di infrastrutture per insediamenti industriali spettano alle regioni.

### CAPO III

#### ATTIVITÀ AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI MERIDIONALI

#### Art. 20.

##### *(Programmazione e finanziamento delle attività promozionali)*

Sulla base degli indirizzi e dei complessivi stanziamenti determinati nei programmi triennali e in relazione ai programmi presentati dalle società di cui agli articoli seguenti, il CIPE, nella composizione di cui al terzo comma dell'articolo 12, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, stabilisce la misura e le modalità dei conferimenti a ciascuna società, che, di norma, devono assumere la forma di anticipazioni o di fondi di rotazione finalizzati.

Al termine di ogni esercizio i soggetti destinatari dei conferimenti finanziari presentano al Ministro del bilancio e della programmazione economica il rendiconto della gestione delle attività promosse con le risorse poste a disposizione dal CIPE.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette al CIPE e alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno una sua relazione annuale sui risultati dell'attività svolta dalle società di cui al presente capo, in allegato alla relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

#### Art. 21.

##### *(Società finanziarie per l'agricoltura, l'industria e il turismo)*

Le azioni da promuovere a favore degli operatori economici del Mezzogiorno e di quelli con sede nelle provincie e nei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono dirette, in coerenza con le linee indicate nei programmi triennali, a consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione ed a favorire la formazione di nuove iniziative economiche, nonché a fornire agli operatori locali, pubblici e privati, attività di assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione ed il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

Alle azioni di cui al precedente comma concorrono — previa la formazione di appositi programmi redatti in conformità alle direttive contenute al riguardo nei programmi triennali — le società finanziarie di cui al presente articolo nonché la società di nuova costituzione di cui al successivo articolo 22.

I campi di attività di ciascuna società finanziaria sono così definiti:

a) la Società finanziaria agricola per il Mezzogiorno (FINAM) cura attività e servizi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) cura attività e servizi concernenti

le piccole e medie imprese industriali, ivi compresi quelli atti a favorire la localizzazione industriale nell'area meridionale;

c) la Società nuove iniziative per il Mezzogiorno (INSUD) cura attività e servizi concernenti le imprese turistiche.

Entro i rispettivi campi di attività le società assumono partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese ubicate nel Mezzogiorno, rispettando il limite per ciascun intervento del 5 per cento del capitale proprio o del 20 per cento in caso di partecipazione al capitale di imprese industriali ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le partecipazioni assunte dalle predette società finanziarie dovranno avere carattere transitorio, limitato alla fase del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nel programma concordato all'atto di sottoscrizione delle quote del capitale di rischio.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le partecipazioni detenute dalle società finanziarie devono essere ricondotte nei limiti di cui al precedente quarto comma. Tale termine potrà essere prorogato eccezionalmente e per una sola volta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I vincoli di cui ai precedenti quarto e quinto comma non operano per l'assunzione di partecipazioni in società di commercializzazione e di altri servizi alle imprese, ivi compresi la locazione finanziaria e l'acquisto di crediti commerciali, purchè si tratti di società aventi lo scopo di collocare sul mercato beni o servizi prodotti esclusivamente nel Mezzogiorno o di compiere attività ad esclusivo servizio di operatori economici meridionali.

Le partecipazioni di ciascuna società finanziaria in campi diversi da quelli definiti a norma del terzo comma del presente articolo dovranno essere trasferite alla società finanziaria competente ad un valore pari a quello attribuito nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica dispone, con proprio decreto, i relativi conferimenti

finanziari a carico del capitolo di cui all'articolo 24 a favore della società destinataria del trasferimento.

Per le partecipazioni acquisite ai sensi del precedente comma è stabilito un termine triennale a decorrere dalla loro acquisizione per il rispetto dei limiti fissati al quinto comma.

Fino all'emanazione di nuove disposizioni di attuazione del presente articolo da adottare con la procedura di cui all'articolo 9 della legge 2 maggio 1976, n. 183, restano in vigore, in quanto compatibili con la disciplina della presente legge, le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 1978.

#### Art. 22.

##### *(Società di progettazione per il Mezzogiorno)*

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica da presentare al CIPE entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il CIPE autorizza la costituzione, anche con l'utilizzazione di disponibilità patrimoniali di esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno e per le aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè delle strutture della Cassa per il Mezzogiorno a disposizione dell'ufficio speciale di cui all'articolo 1, di una società per azioni con capitale iniziale di almeno 100 miliardi di lire per lo svolgimento di attività di progettazione, assistenza tecnica e formativa al servizio delle amministrazioni degli enti nazionali e delle società finanziarie, delle regioni, degli altri enti locali e delle imprese che intendono svolgere attività produttive nel Mezzogiorno.

Al capitale della società possono partecipare, sin dalla sua costituzione, le regioni meridionali, direttamente o attraverso enti o società regionali.

La società opera prevalentemente nei seguenti campi:

- a) schemi idrici;

b) assetto territoriale, con particolare riferimento alle aree metropolitane e all'assetto urbano;

c) sistemi integrati di trasporto terrestre-aereo-marittimo;

d) tutela ambientale e disinquinamento;

e) conservazione del suolo;

f) infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi;

g) impianti e attrezzature ad uso industriale e civile.

La società di progettazione svolge, in particolare, attività di progettazione a livello di fattibilità e di massima, attività di direzione lavori, attività di progettazione esecutiva nonché di verifica tecnica di progettazione esecutiva predisposta da altri soggetti, consulenza, assistenza tecnica e formazione attinente alle sopraddette attività. Cura altresì la predisposizione di tipologie di progettazione e di parametri di costi.

Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente relative a progetti e iniziative finanziabili con i fondi previsti dalla presente legge, la società di progettazione applica tariffe ridotte, prestabilite da apposito regolamento operativo.

All'atto dell'autorizzazione, il CIPE determina altresì i conferimenti finanziari da corrispondere alle società di cui al precedente articolo per la sottoscrizione delle quote di capitale sociale loro riservate. I relativi mezzi finanziari sono prelevati dal capitolo di cui all'articolo 24.

#### Art. 23.

##### *(Devoluzione delle funzioni pubbliche svolte da IASM e FORMEZ)*

I compiti e le funzioni pubbliche attribuiti allo IASM ed al FORMEZ sono assegnati, in relazione ai rispettivi campi di attività, alle società di cui al presente capo.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia alle dipendenze dello IASM e del FORMEZ con con-

tratto a tempo indeterminato, e che ne faccia richiesta alla delegazione di cui all'articolo 6, può essere assunto dalle società predette secondo le procedure ed i criteri indicati al medesimo articolo 6.

#### Art. 24.

##### *(Finanziamento delle attività promozionali)*

È istituito nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica un apposito capitolo per gli interventi promozionali nel Mezzogiorno destinato a finanziare le attività delle società di cui al presente capo, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria sulla base delle determinazioni dei programmi triennali per il Mezzogiorno.

#### CAPO IV

##### INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

#### Art. 25.

##### *(Compiti del CIPI)*

Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri, modalità, procedure e termini per la concessione delle agevolazioni previste nel presente capo, tenendo conto degli obiettivi di incrementare l'occupazione, di contenere i consumi energetici e di favorire l'aumento di produttività dei capitali investiti in attività produttive, e provvede a coordinare l'attività di tutte le amministrazioni pubbliche competenti in materia di agevolazioni industriali di natura finanziaria, fiscale e contributiva, al fine di omogeneizzare e semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese.

Il CIPI inoltre, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, può deliberare la sospensione temporanea o la esclusione dall'ammissibilità a parte o a tutte le agevolazioni previste dalla presen-

te legge nei confronti di nuovi impianti o di ampliamenti di quelli esistenti in specifici settori o in determinate zone.

Art. 26.

*(Contributi all'occupazione)*

Alle imprese, anche artigiane e cooperative, che realizzino nelle regioni meridionali e nelle aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nuove iniziative per la produzione di beni e servizi o amplino quelle preesistenti, è concesso un contributo finanziario annuo in rapporto alla nuova mano d'opera occupata.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per fissare l'entità e le modalità per la sua erogazione.

L'ammontare del contributo non potrà comunque superare il 25 per cento del costo del lavoro al lordo degli oneri sociali. Si dovrà prevedere la concessione del contributo solo nei casi in cui il rapporto investimento per occupato sia superiore alla media del settore registrata nell'anno precedente.

Il contributo, aggiuntivo rispetto alle fiscalizzazioni, è erogato per la durata di cinque anni ed è ridotto ogni anno del 20 per cento rispetto alla misura iniziale. Esso è corrisposto a far data dal primo anno di funzionamento dell'impianto, previa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

Un aumento del 50 per cento del contributo è dovuto alle imprese che localizzino nuovi stabilimenti nelle aree di cui al quarto comma del successivo articolo 27.

Il contributo di cui al precedente primo comma può essere aumentato sino al triplo per gli addetti alle direzioni amministrative commerciali e tecniche, nonché per gli addetti a nuovi centri di ricerca tecnologica.

Il contributo è concesso dal Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, o, per delega, dalle regioni meridionali.

Nella richiesta di contributo dovranno essere indicati la natura dell'iniziativa, la capacità produttiva a regime, i prevedibili livelli occupazionali nonché i tempi di realizzazione.

La legge delegata deve prevedere meccanismi di erogazione idonei a favorire l'immediata disponibilità da parte delle imprese del contributo concesso, anche attraverso forme di compensazione a valere sui versamenti contributivi o fiscali cui siano tenute le imprese medesime.

Art. 27.

*(Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno)*

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali può essere concesso un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento:

1) da 200 milioni fino a 7 miliardi: 40 per cento;

2) sull'ultima quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento.

Il contributo di cui al numero 1 del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammodernamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.



Un aumento del contributo, nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano in area riconosciuta particolarmente depressa, individuata dal CIPE, su proposta delle regioni, sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo, quali il numero delle forze di lavoro in cerca di occupazione ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibile dai dati delle statistiche ufficiali.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

#### Art. 28.

##### *(Competenze in materia di contributi in conto capitale)*

L'ammissione al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di lire viene disposta dalle regioni meridionali nelle quali si realizza l'investimento. Le regioni, per tale attività, operano su delega del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono tenute a conformarsi alle deliberazioni del CIPI di cui all'articolo 25. Almeno trimestralmente esse trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dei provvedimenti con i quali dispongono le agevolazioni e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative che hanno ottenuto le agevolazioni.

L'ammissione al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 7 miliardi, la cui domanda deve essere contestualmente indirizzata dal richiedente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla regione nel cui territorio si realizza l'investimento, è disposta dal predetto Ministero salvo che la regione vi si opponga entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione della domanda, in ragione della non corrispondenza dell'iniziativa alle scelte di utilizzo del territorio da essa compiute.

#### Art. 29.

##### *(Agevolazioni creditizie agli investimenti industriali)*

Presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) è istituito un fondo di rotazione destinato ad integrare le disponibilità finanziarie degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, per operazioni di credito destinate a programmi di investimento nei settori industriali promossi da medie e piccole imprese, anche artigiane, relative ad iniziative ubicate nei territori di cui al precedente articolo 15, lettera a), e nelle aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per le operazioni di cui al comma precedente, gli istituti di credito sono tenuti ad integrare la provvista ottenuta attraverso il ricorso al predetto fondo di rotazione con fondi propri per un ammontare pari almeno al 50 per cento delle operazioni finanziate.

Alle operazioni predette gli istituti di credito applicano un tasso pari alla media tra il costo della provvista relativa al fondo di rotazione di cui al primo comma e il costo delle altre forme di provvista come accertato trimestralmente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 1.500 miliardi di lire, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 35. Le dotazioni per gli esercizi successivi al primo sono stabilite, sulla base delle indicazioni contenute nei programmi triennali per il Mezzogiorno e loro aggiornamenti, con la legge finanziaria.

Il Mediocredito presenta ogni sei mesi una relazione, ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che illustra il tipo di operazioni finanziate ai sensi del presente articolo dagli istituti di credito speciale con le risorse del predetto fondo, il loro ammontare, i destinatari e l'oggetto delle iniziative per le quali il credito è stato accordato.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette tale relazione, con eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno.

La presente disciplina si applica altresì ai fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito meridionali, di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### Art. 30.

##### *(Locazione finanziaria di attività industriali)*

Presso la Società finanziaria meridionale (FIME) è istituito un fondo di rotazione di 100 miliardi di lire destinato esclusivamente al finanziamento delle operazioni di locazione finanziaria agevolata previste dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, esercitata dalla società « FIME Leasing », con sede in Napoli, controllata dalla detta Finanziaria meridionale - FIME.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a fissare le condizioni che dovranno regolare l'utilizzazione del fondo.

#### Art. 31.

##### *(IVA negativa)*

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA vigente alle fatture relative agli ordinativi emessi per l'acquisto di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, compresi gli immobili, afferenti la costruzione e l'ampliamento di stabilimenti industriali nei territori delle regioni di cui al precedente articolo 15, lettera a), e nelle aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### Art. 32.

##### *(Commesse pubbliche)*

Nel quadro dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al fine di sostenere lo sviluppo nel Mezzogiorno dei settori industriali nuovi e di quelli in espansione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adoterà criteri e modalità per un'efficace gestione della domanda pubblica e impartirà le opportune direttive alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome e agli enti pubblici, anche territoriali, affinché sia garantita la riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e, in deroga, per specifici settori, una quota non inferiore al 50 per cento delle rispettive commesse alle industrie manifatturiere localizzate nel Mezzogiorno.

Il CIPI, inoltre, a fronte di programmi aziendali di imprese pubbliche e private che prevedano adeguate iniziative industriali nel Mezzogiorno, con apposito decreto, potrà garantire congrue quote di commesse pubbliche a prezzi di mercato, impartendo le necessarie disposizioni ai committenti.

#### Art. 33.

##### *(Agevolazioni tariffarie)*

Alle tariffe inerenti al trasporto per via marittima di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati ad imprese industriali localizzate in Sardegna, si riconosce una riduzione del 25 per cento calcolata sulle tariffe applicate nei traghetti delle Ferrovie dello Stato e delle società che esercitano i trasporti in concessione.

Analoga riduzione si riconosce alle tariffe per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni di cui al precedente comma nonché di prodotti finiti provenienti dalle imprese localizzate in Sardegna.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-

zioni, è maggiorata di un importo pari alla riduzione riconosciuta a norma del presente articolo.

Art. 34.

*(Credito d'esercizio in agricoltura e interventi a favore della forestazione)*

Gli interventi relativi ai prestiti di esercizio alle imprese agricole e le provvidenze in materia forestale, di cui rispettivamente agli articoli 160 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono affidati alle regioni di cui all'articolo 15, lettera a), della presente legge.

I programmi triennali per il Mezzogiorno prevedono le dotazioni finanziarie e la loro ripartizione tra le regioni in base ai progetti presentati in materia.

Art. 35.

*(Finanziamento degli incentivi per le attività produttive)*

Per gli incentivi di cui al presente titolo, sono istituiti nel bilancio dello Stato:

a) due capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rispettivamente per gli oneri relativi alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 27 di competenza del Ministero e per gli oneri relativi ai contributi di competenza delle regioni;

b) un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 29;

c) un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per la costituzione del fondo di cui all'articolo 30;

d) un capitolo sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli interventi di cui all'articolo 34.

L'ammontare globale della spesa per gli interventi di cui al comma precedente è fis-

sato per ciascun triennio dai programmi triennali nell'ambito delle disponibilità complessive per gli interventi previsti dalla presente legge.

Le variazioni delle disponibilità di ciascuno dei capitoli di cui al primo comma saranno determinate per ciascun anno con la legge finanziaria.

### TITOLO III

#### NORME FINALI

Art. 36.

*(Aggiornamento del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)*

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti e comunque compatibili con la presente legge in materia di interventi speciali nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Sono comunque abrogate le seguenti disposizioni contenute nel suddetto testo unico e loro successive integrazioni e modificazioni:

articolo 1, commi primo e secondo; articolo 2; articolo 3; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18; articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; articolo 32; articolo 33; articolo 34; articolo 35; articolo 36; articolo 38; articolo 39, commi terzo e quarto; articolo 47; articolo 49; articolo 50; articolo 51; articolo 52; articolo 53; articolo 54; articolo 55; articolo 56; articolo 62; articolo 63; articolo 64; articolo 65; articolo 66; articolo 67; articolo 68; articolo 69; artico-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo 71; articolo 72; articolo 73; articolo 74; articolo 75; articolo 76; articolo 77; articolo 78; articolo 81; articolo 89; articolo 92; articolo 93; articolo 94; articolo 95; articolo 96; articolo 97; articolo 99; articolo 107, primi quattro commi; articolo 134; articolo 136, primo comma; articolo 137; articolo 138; articolo 142, terzo e quarto comma; articolo 143, secondo, terzo e quarto comma; articolo 144, secondo e terzo comma; articolo 146; articolo 149; articolo 150; articolo 151; articolo 152; articolo 153; articolo 154; articolo 155, primo e secondo comma; articolo 156; articolo 157; articolo 158; articolo 159; arti-

colo 162; articolo 163; articolo 164; articolo 165; articolo 167; articolo 168; articolo 169.

Tutte le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e non esplicitamente abrogate, che contengano l'indicazione « 31 dicembre 1980 », prorogate da ultimo fino al 31 luglio 1984 con la legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

È infine abrogato l'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

**DISEGNO DI LEGGE n. 758**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCARDACCIONE  
ED ALTRI

**Intervento straordinario nel Mezzogiorno  
come presupposto della ripresa dell'economia nazionale**

## TITOLO I

## L'INTERVENTO STRAORDINARIO

## Art. 1.

*(Dotazione finanziaria per l'intervento straordinario)*

Alla realizzazione dell'intervento straordinario, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in base agli obiettivi e contenuti indicati dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è destinata nel novennio 1984-1992 una dotazione finanziaria pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, al costo dei fattori, determinato in base alla relazione generale sulla « Situazione economica del Paese », presentata annualmente dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. Tale dotazione è aggiuntiva rispetto agli stanziamenti destinati agli interventi ordinari dello Stato e delle Regioni; non può essere inferiore a 10 mila miliardi annui, ed è comprensiva delle quote di cui all'articolo 24, secondo comma del citato testo unico sul Mezzogiorno.

Per rendere operativa la riserva di cui all'articolo 107 del citato testo unico sul Mezzogiorno di una quota non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di bilancio in conto capitale delle amministrazioni dello Stato, incluse fra esse le aziende ad amministrazioni autonome, a partire dal 1984 sono elencati negli appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Mini-

steri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome, i capitoli di spesa in conto capitale, secondo la classificazione economico-funzionale ai quali si applica detta riserva.

Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministero del tesoro, nel quale si dà conto delle modalità con le quali ha operato la riserva di cui al presente articolo, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza, sia all'effetto della evoluzione disciplinata nel comma precedente.

## Art. 2.

*(Accordo di programma)*

Per la coordinata attuazione e per garantire la gestione delle azioni organiche di intervento che non rientrano nei programmi regionali di sviluppo, ove le stesse implicano specifiche integrazioni operative, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può promuovere la conclusione tra i soggetti pubblici interessati, di un accordo di programma.

L'accordo è sottoscritto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai partecipanti, debitamente autorizzati dai rispettivi organi deliberanti, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso equivale alla intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e determina, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici.

L'accordo di programma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 3.

*(Ufficio del Ministro del Mezzogiorno)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno esplica le funzioni e le attribuzioni previste dal citato testo unico sul Mezzogiorno e dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651, con particolare riguardo alla programmazione; al coordinamento dell'intervento straordinario con quello ordinario dello Stato e delle Regioni; all'indirizzo, coordinamento e vigilanza di tutti gli organismi preposti all'intervento straordinario nel Mezzogiorno; alla realizzazione del programma triennale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno coordina, inoltre, gli interventi di cui alla presente legge con le azioni della Comunità economica europea in favore del Mezzogiorno, ed a tal fine:

cura gli adempimenti relativi alla presentazione alla Commissione della Comunità economica europea delle domande di contributi e di pagamento del Fondo europeo di sviluppo regionale in conformità delle norme previste nella legge 26 novembre 1975, n. 748;

vigila sulla esecuzione dei regolamenti comunitari da parte degli organismi preposti all'intervento straordinario e delle Regioni meridionali, provvedendo, eventualmente, in via sostitutiva agli adempimenti necessari per l'acquisizione delle provvidenze previste dai regolamenti stessi;

designa il funzionario da scegliere fra i dipendenti dello Stato e dagli Organismi preposti all'intervento straordinario incaricato di seguire, nella Rappresentanza permanente d'Italia presso la Comunità europea, i problemi relativi alla politica regionale comunitaria.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'assolvimento dei compiti e funzioni attribuitegli, si avvale della segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico sul Mezzogiorno, costituita da dipendenti dello Stato o da dipendenti da istituti di diritto pubblico ed enti pubblici anche economici, collocati fuori ruolo, con esclusione del personale dell'Agenzia per gli

interventi territoriali, dell'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno; nonchè da esperti assunti a tempo determinato, mediante contratto disciplinato dalle norme di diritto privato, ovvero da esperti con incarichi speciali. Il relativo contingente non deve superare le 200 unità complessive. Ai fini della composizione del contingente, nella sola fase di prima applicazione della presente legge, può essere incluso anche il personale dipendente dagli organismi dell'intervento straordinario.

Il Segretario generale dell'ufficio è nominato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno tra il personale dello Stato e degli istituti di diritto pubblico, degli enti pubblici anche economici. Da tale data lo stesso è collocato fuori organico di appartenenza e cessa il trattamento economico a carico dell'istituto, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza nei suoi confronti. Salvo quanto previsto nel penultimo comma del presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Con lo stesso decreto di cui al primo comma, sono fissati la retribuzione dovuta al responsabile dell'ufficio e agli esperti assunti a tempo determinato, i compensi spettanti agli esperti con incarichi speciali, nonchè le indennità di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da corrispondere al restante personale.

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno provvede ad assicurare quanto necessario al funzionamento del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'articolo 9 del citato testo unico sul Mezzogiorno.

## Art. 4.

*(Organizzazione dell'intervento sul territorio)*

È istituita l'Agenzia per gli interventi territoriali nel Mezzogiorno, con autonoma personalità giuridica, con fondo di dotazione di cinquecento miliardi, con sede in Roma e durata sino al 31 dicembre 1993.

L'Agenzia progetta ed esegue gli interventi straordinari di cui alla lettera a), comma secondo, dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, che il programma approvato dal CIPE attribuisce alla sua competenza diretta; e progetta e/o esegue — ove richiesto — gli interventi che il programma attribuisce alla competenza delle Regioni meridionali, degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche.

All'Agenzia è conferita la disponibilità delle risorse che sono determinate dal programma approvato dal CIPE per la realizzazione degli interventi straordinari ad essa affidati.

Le erogazioni di somme a qualsiasi titolo effettuate dall'Agenzia e gli atti comunque posti in essere non sono considerati operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per la realizzazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.

L'Agenzia e l'Ente di cui all'articolo 5, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, di sua diretta competenza o per conto delle regioni, possono contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della dotazione di cui all'articolo 1.

#### Art. 5.

##### *(Organizzazione della promozione di attività produttive)*

Per gli interventi e le attività di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651

è istituito l'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno, con autonoma personalità giuridica, con fondo di dotazione di mille miliardi, con sede in Roma e con durata fino al 31 dicembre 1993.

Sono trasferite all'Ente, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e successive modificazioni, hanno efficacia con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto e quinto, fino al 31 dicembre 1993.

L'esenzione dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 102 dell'anzidetto testo unico si applica all'intero ammontare degli utili ivi indicati impiegati, direttamente o mediante sottoscrizione del capitale della società che vi provvede, nella realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 102 del citato testo unico sul Mezzogiorno.

Ai fini dell'agevolazione di cui al comma precedente le opere devono essere iniziate entro due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale prevista nel terzo comma dell'articolo 102 del ripetuto testo unico ed ultimate entro quattro anni dalla data stessa.

Le modificazioni apportate alle disposizioni dell'articolo 102 del testo unico sul Mezzogiorno innanzi citato, si applicano anche alle norme dell'articolo 121 e 129 del citato testo unico.

L'agevolazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91, si applica fino al 31 dicembre 1986, nella misura dell'8 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative all'acquisto ed alla importazione di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, nonché delle fatture delle prestazioni relative alle installazioni ed al montaggio degli stessi, occorrenti per la realizzazione degli investimenti di cui al presente titolo.

Con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

Fino al 31 dicembre 1993, gli stabilimenti industriali realizzati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico sui Mezzogiorno possono essere autorizzati a reggersi a regime di deposito franco ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 8 luglio 1904, n. 351, e del regio decreto 5 settembre 1907, n. 630. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel decreto sono fissate le modalità del regime di deposito franco.

Le imprese che realizzino iniziative produttive beneficiano per tre anni del rimborso da parte dell'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno di una percentuale da fissarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione ai singoli settori, da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 25 per cento delle tariffe fissate per le forniture e per i servizi di:

- a) telecomunicazioni;
- b) energia elettrica e metano per usi industriali;
- c) trasporti ferroviari, marittimi ed aerei verso l'estero delle merci prodotte.

Le anzidette agevolazioni non sono cumulabili con gli incentivi previsti nell'articolo 7.

Limitatamente alle imprese localizzate in Sardegna, è concesso per la durata di un triennio, un contributo nella misura massima del 40 per cento sulle tariffe di trasporto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti da e per l'Isola.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel presente articolo.

Gli sgravi degli oneri sociali previsti dagli articoli 59 e 126 del citato testo unico sul Mezzogiorno hanno efficacia fino al 31 dicembre 1993.

Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste nel presente articolo competono anche alle finanziarie cui partecipa l'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti all'estero nei limiti ed alle condizioni approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per il finanziamento di progetti produttivi di interesse regionale, possono essere contratti prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della dotazione di cui all'articolo 1.

#### Art. 6.

*(Disposizioni comuni all'Agenzia ed all'Ente)*

L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 e l'Ente di cui al precedente articolo 5 sono amministrati da un consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni ed è composto da un presidente e da sei esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che sono riconfermabili.

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale dell'Agenzia.

Il collegio dei revisori è costituito e funziona secondo quanto previsto dall'articolo 17 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e successive modifiche e integrazioni. I revisori nominati dal Ministro del tesoro, sono collocati fuori ruolo. Parimenti sono collocati fuori ruolo i componenti delle delegazioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, distaccati presso l'Agenzia di cui alla legge.

L'Agenzia e l'Ente nell'ambito delle proprie competenze subentrano nei rapporti giuridici, nei diritti ed obbligazioni, ivi com-



presi quelli discendenti dai prestiti esteri della Cassa per il Mezzogiorno.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità con l'indicazione del programma triennale 1984-1986 fissa i tempi e le modalità di trasferimento delle opere, beni, attività, rapporti ed azioni di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il personale in servizio presso la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito in uno speciale ruolo ad esaurimento, a tal fine istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento.

Per la copertura degli organici preventivamente determinati e necessari all'attività dell'Agenzia e dell'Ente, delle società e degli enti ad essa collegati devono essere assunti, sulla base di apposita direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con contratto di diritto privato, i dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno, inclusi nel ruolo speciale ad esaurimento di cui sopra, fatta salva la ricostruzione convenzionale dell'anzianità da essi maturata.

Ai dipendenti che non vengono assunti dall'Agenzia, dall'Ente o dagli enti collegati che possono chiedere il collocamento a riposo anticipato, sono concessi i benefici di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

## TITOLO II

### INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

#### Art. 7.

*(Agevolazioni per le attività produttive)*

Per favorire la localizzazione nel Mezzogiorno di iniziative industriali, commerciali e del terziario avanzato, anche se realizzate

da imprese artigiane, e per realizzare lo sviluppo di quelle esistenti, sono previsti:

a) incentivi finanziari per l'industria, il commercio e l'artigianato anche attraverso la locazione finanziaria agevolata;

b) incentivi finanziari per l'agricoltura ed il turismo;

c) incentivi per l'acquisizione di servizi reali e innovazioni tecnologiche;

d) agevolazioni fiscali, tariffarie e sgravio di oneri sociali;

e) incentivi per l'occupazione;

f) piano straordinario per l'occupazione giovanile;

g) riserve di investimenti, di forniture e di lavorazioni.

È autorizzato il ricorso a finanziamenti comunitari ai sensi delle leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 30 novembre 1976, n. 796, e 9 dicembre 1977, n. 956, sia per assicurare la provvista dei finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge sia per finanziamenti integrativi. L'ammontare massimo delle agevolazioni nazionali e degli interventi comunitari non potrà superare l'80 per cento della spesa ammessa.

È attribuita alle regioni meridionali la concessione degli incentivi finanziari previsti dai progetti speciali già approvati dal CIPE ed inerenti alla forestazione non industriale, alla zootecnia e all'agrumicoltura, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal programma triennale.

Lo stanziamento assegnato alle Regioni meridionali per gli interventi di competenza previsti nel progetto degli itinerari turistico-culturali è aumentato di lire 300 miliardi.

A fini di una più efficiente e funzionale valorizzazione delle produzioni tradizionali e tipiche che utilizzano prodotti agricoli e materie prime prevalentemente locali, le Regioni possono richiedere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'inserimento nel programma triennale di progetti produttivi, riguardanti comprensori identificati.

## Art. 8.

*(Delega al Governo per le agevolazioni alle attività produttive)*

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è delegato ad emanare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, la disciplina delle agevolazioni delle attività produttive di cui alle lettere a), b), c), del precedente articolo 7, in base ai seguenti principi generali e criteri direttivi:

a) proroga al 1993 delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico, ed estensione delle stesse alle imprese che realizzino iniziative nei settori dei servizi di informatica, telematica e biotecnologie, della produzione di energia nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché agli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, alle imprese che realizzino interporti e strutture commerciali per lo stoccaggio, la conservazione, la preparazione ed il confezionamento di materie prime, semilavorati e prodotti agricoli ed industriali, con esclusione degli esercizi di vendita diretta al pubblico; alle iniziative di riconversione e ristrutturazione di impianti preesistenti nei soli settori indicati nei citati articoli 63 e 69, nonché alle imprese che realizzino iniziative integrate con componenti produttivi fissi e mobili, e di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'estrazione dei materiali del fondo marino semprechè le stesse assicurino l'impiego di manodopera residente nel Mezzogiorno anche per le attività delle componenti mobili;

inclusione fra le spese ammissibili alle predette agevolazioni di quelle relative ai servizi di informatica, telematica, acquisti di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;

elevazione a 50 miliardi di lire del limite relativo all'investimento di cui all'ar-

ticolo 63 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

semplificazione delle procedure di istruttoria e di erogazione delle citate agevolazioni anche con l'abolizione del parere di conformità relativo alle iniziative comportanti investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire, e con l'eliminazione di ogni duplicazione di istruttoria;

affidamento delle erogazioni delle agevolazioni agli istituti meridionali di credito speciale ed agli istituti di medio credito regionali, ai cui fondi di dotazione partecipi l'Ente per lo sviluppo delle attività produttive, per le iniziative comportanti una spesa per investimenti nel limite massimo definito periodicamente dal Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno e conferma dell'istituto della concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 546;

articolazione e graduazione delle agevolazioni per scaglioni di investimento — nei limiti, comprese le maggiorazioni, previsti dai citati articoli 63 e 69 — a seconda delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale e delle tipologie di investimento, anche con eventuale limitazione delle agevolazioni stesse ai soli finanziamenti a tasso agevolato o al solo contributo;

possibilità per l'imprenditore di richiedere, in alternativa al contributo in conto interessi relativo al finanziamento a tasso agevolato, la erogazione di un contributo aggiuntivo in conto di capitale di importo equivalente alla somma dei contributi in conto interessi;

sospensione, per un triennio, delle disposizioni di cui all'articolo 80, secondo comma, del testo unico n. 218 del 1978, anche nei confronti delle iniziative alle quali siano state concesse le agevolazioni entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati;

b) determinazione analitica dei servizi e delle iniziative promozionali destinate al sostegno delle attività produttive, con riconoscimento, alle relative imprese, delle agevolazioni connesse alla locazione finanziaria

di cui all'articolo 83 del testo unico n. 218 del 1978 limitatamente all'acquisto di macchinari e di apparecchiature di elevato contenuto tecnologico, e dello sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del testo unico medesimo;

riconoscimento alle imprese con stabilimenti di piccole e medie dimensioni che acquisiscono i predetti servizi, di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata e comunque per un importo non superiore a 500 milioni di lire per anno solare;

maggiore sostegno ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, in particolare mediante riduzione del limite di ricercatori a 15 unità, riduzione a 10 anni del vincolo relativo alla destinazione degli immobili e mediante riconoscimento ai centri medesimi della maggiorazione del quinto del contributo in conto capitale nel caso in cui operino in settori prioritari; estensione degli interventi del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, alle imprese meridionali con stabilimenti localizzati nei territori meridionali, operanti nel settore dell'industria alimentare, della produzione di essenze agrumarie e non, della industria della pelle e del cuoio, delle calzature e del vestiario ed abbigliamento, e riduzione del relativo tasso di interesse;

c) massima diffusione alla locazione finanziaria agevolata di impianti completi, prevedendone l'applicazione anche ad impianti commerciali e di servizi ed ai centri di ricerca e l'estensione del relativo esercizio anche a soggetti diversi dalla FIMF-LEASING;

d) assegnazione alle regioni meridionali di stanziamento destinati esclusivamente ad assicurare la copertura finanziaria dell'aliquota nazionale per la realizzazione dei progetti approvati dalla norma dei regolamenti della CEE nei settori delle infrastrutture agricole, degli impianti di commercializzazione dei prodotti agricoli e del turismo.

#### Art. 9.

##### *(Agevolazioni fiscali, tariffarie e sgravio di oneri sociali)*

Le agevolazioni previste negli articoli 101, 102, 103 e 105, primo comma, del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) a titolo gratuito, le quote di partecipazione dei fondi di dotazione degli istituti meridionali di credito speciale, previsti dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, di cui è titolare la Cassa per il Mezzogiorno al 30 giugno 1984;

b) a titolo gratuito le partecipazioni al capitale sociale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD, ITAL TRADE e le quote di associazioni al FORMEZ ed allo IASM ed a qualsiasi altro ente, delle quali è titolare la Cassa per il Mezzogiorno al 30 giugno 1984;

c) al valore nominale, le partecipazioni della FIME, FINAM, INSUD al capitale sociale della ITAL TRADE.

Entro la stessa data con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono trasferiti a titolo gratuito all'Ente le quote di partecipazione ai fondi di dotazione degli indicati istituti meridionali di credito speciale, di cui è titolare il tesoro dello Stato. Con lo stesso decreto viene definito il subentro dell'Ente nei rapporti giuridico-patrimoniali e nelle funzioni della Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli istituti di credito speciale.

L'Ente è inoltre autorizzato a partecipare sino al 51 per cento, nei modi e nei limiti stabiliti dal programma triennale, ai fondi di dotazione dei citati istituti meridionali di credito speciale e degli istituti regionali di medio credito nel Mezzogiorno.

Gli istituti meridionali di credito speciale e gli istituti regionali di medio credito, cui partecipa l'Ente, sono autorizzati a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, sino alla misura massima del 40 per cento, al

capitale delle società finanziarie cui partecipa l'Ente, ed alle società controllate dalle stesse finanziarie.

L'Ente provvede direttamente alla concessione ed erogazione delle agevolazioni e degli incentivi di cui al successivo articolo 7 e, attraverso le società ed enti cui partecipa, alla promozione delle attività produttive nei settori agricoli, industriale, commerciale e turistico, con l'obiettivo di concorrere alla migliore utilizzazione delle risorse ambientali, delle produzioni locali, dell'equilibrio delle zone meridionali, anche attraverso la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti meridionali, la prestazione di servizi, la diffusione della ricerca applicata.

A tal fine, le società finanziarie e enti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono:

1) la FINAM alla valorizzazione, riconversione e prima trasformazione della produzione agricola;

2) la FIME alla promozione, valorizzazione, sviluppo e sostegno delle imprese industriali manifatturiere, ed attraverso la controllata FIME LEASING alla locazione finanziaria di impianti e macchinari occorrenti ad imprese industriali, commerciali, agricole e turistiche;

3) la INSUD alla promozione e sviluppo di imprese turistiche e termali;

4) la ITAL TRADE alla commercializzazione di merci, prodotti, tecnologia, prestazione di servizi commerciali e finanziari e alla gestione di strutture commerciali;

5) il FORMEZ alla attività di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati;

6) lo IASM alla attività di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese.

Per la esplicazione delle attività ad esso assegnate l'Ente provvede alla riorganizzazione e ristrutturazione delle società finanziarie FIME, FINAM, INSUD ed ITAL TRADE e degli enti FORMEZ e IASM in conformità delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al fine di consentire a tali soggetti di adem-

piere ai compiti ad essi assegnati dal programma approvato dal CIPE, nonchè eventualmente allo scorporo di attività pregresse, alla liquidazione di aziende non idonee al conseguimento degli obiettivi programmatici, nell'ambito dei settori di attività assegnati alle società finanziarie e degli altri Enti. Nell'ambito di tale riordino l'Ente può partecipare a nuovi enti necessari all'espletamento delle azioni organiche d'intervento previste nel programma approvato dal CIPE

L'Ente usufruisce, per l'espletamento dei compiti e funzioni ad esso affidati, delle disponibilità delle risorse attribuite a tal fine dal programma approvato dal CIPE, nonchè di un fondo di rotazione di lire 200 miliardi istituito per il sostegno delle consociate.

L'Ente provvede, oltrechè al perseguimento degli obiettivi, del programma, a:

a) costituire presso gli istituti meridionali di credito speciale un fondo speciale a gestione separata, destinato al credito per l'acquisizione e la diffusione di tecnologia e per la ricerca applicata, da utilizzare dalle società collegate all'Ente, abilitate a tale attività. Su tale fondo dovrà affluire il 40 per cento del fondo attribuito all'IMI per la ricerca di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

b) conferire alle società finanziarie il capitale ed i mezzi necessari all'espletamento delle attività ad esse affidate dal programma approvato dal CIPE;

c) effettuare i conferimenti finanziari per l'espletamento delle funzioni assegnate dal programma al FORMEZ, all'IASM e ad altri enti operanti per l'attuazione del programma;

d) assegnare alla SVIMEZ un contributo annuo di due miliardi di lire;

e) riferire periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulle attività svolte dalle società e dagli enti cui partecipa.

Per la realizzazione dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge all'Ente si applicano le disposizioni di cui testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 marzo 1978, n. 218, in quanto non in contrasto con la presente legge.

Le erogazioni di somme a qualsiasi titolo effettuate dall'Ente e gli atti comunque posti in essere con le consociate non sono considerati operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 10.

##### *(Incentivi per favorire l'occupazione)*

A favore delle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con legge 6 marzo 1978, numero 218, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, è corrisposto per tutta la durata del contratto di lavoro un contributo pari al 40 per cento della retribuzione complessiva, prevista dal contratto stesso, effettivamente a carico dell'imprenditore.

Detto contributo è elevato al 60 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaborati elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali civili, militari e biomedici, e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Lo stesso contributo è concesso altresì alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali individuate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle Regioni interessate.

I contributi di cui ai commi precedenti vengono concessi, per la durata di tre anni dalla data dell'assunzione, alle aziende ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico sul Mezzogiorno, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, purchè le assunzioni siano ad incremento della forza lavoro effettivamente occupata.

Nella determinazione dell'incremento dell'occupazione, ai fini considerati dal presente articolo, non si tiene conto dei lavoratori assunti per effetto di operazioni di fusione di società o di conferimento di aziende, o di complessi aziendali, e non si computano nel numero delle unità occupate i lavoratori successivamente passati alle dipendenze di altre imprese per effetto di tali operazioni.

Le imprese interessate sono autorizzate a detrarre il relativo importo dai versamenti da effettuare allo Stato in base all'articolo 8, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le ulteriori modalità di applicazione del contributo, quelle sugli eventuali conguagli e quelle sul controllo dell'autoliquidazione effettuata dalle imprese, saranno definite con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; il decreto stabilirà altresì, le procedure per il rimborso da parte della Cassa per il Mezzogiorno alla Amministrazione finanziaria dell'ammontare dei contributi autoliquidati.

Per le imprese artigiane il contributo può essere conguagliato all'atto dei pagamenti dovuti all'INPS.

Le imprese beneficiarie dei contributi di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono tenute alla restituzione dei contributi medesimi in misura proporzionale alle riduzioni del numero degli occupati, se effettuano licenziamenti nel periodo per il quale è riconosciuto il contributo.

#### Art. 11.

##### *(Riserva degli investimenti di forniture e di lavorazione)*

Le disposizioni degli articoli 113 e 114 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e successive modificazioni prorogate al 31 dicembre 1983 sono modificate ed integrate con i successivi commi.

Ferme le disposizioni più favorevoli contenute nelle norme vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle provincie, ai comuni, alle comunità montane, agli altri enti locali, alle aziende di Stato, alle aziende pubbliche, agli enti di gestione, alle società ed agli enti a partecipazione statale, agli enti pubblici, agli enti pubblici economici, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed ai nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, alle università, agli enti ospedalieri, alle Unità sanitarie locali, ed agli enti che verranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 113 del testo unico sul Mezzogiorno, innanzi citato, di riservare il 40 per cento delle forniture ad essi occorrenti a favore delle imprese agricole, industriali e del terziario avanzato aventi sede ed operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del citato testo unico sul Mezzogiorno.

L'obbligo della riserva previsto nel comma precedente concerne anche gli appalti di opere pubbliche, di opere in genere e di commesse. Gli aggiudicatori della gara di cui al comma precedente e le imprese che svolgono lavori finanziati con la dotazione dell'intervento straordinario previsto dalla presente legge, comprese commesse o lavori realizzati dall'agenzia per gli interventi territoriali del Mezzogiorno e le imprese che realizzino opifici, stabilimenti o impianti che fruiscono degli incentivi concessi dall'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno hanno l'obbligo di fornirsi per una quota pari ad almeno il 40 per cento del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori nonchè delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere da imprese aventi sede ed operanti nel territorio di cui all'articolo 1 del testo unico sul Mezzogiorno innanzi indicato.

L'obbligo della riserva, che va indicato anche nei bandi, nei contratti di appalto e nella concessione di contributi agli investimenti industriali e commerciali, costituisce una condizione legale per legittimità delle commesse e concessioni di contributi.

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di riserva di cui ai precedenti commi:

a) è fatto divieto alla Corte dei conti di provvedere alla registrazione dei decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato e da altri enti pubblici se gli stessi non contengono l'obbligatoria indicazione della riserva prevista al quinto comma dell'articolo 113 del citato testo unico sul Mezzogiorno;

b) è fatto divieto all'ente di cui al precedente articolo 4 di concedere contributi agli investimenti industriali e commerciali senza il preventivo impegno al vincolo della riserva, la cui esecuzione peraltro va documentata necessariamente prima del pagamento della quota a saldo delle agevolazioni;

c) è fatto divieto all'Agenzia, di cui al precedente articolo 4, di effettuare il pagamento delle opere senza il riscontro del rispetto dell'obbligo di riserva;

d) è fatto obbligo all'Ente di cui al precedente articolo 5 di richiedere, in caso di mancata aggiudicazione degli appalti e delle forniture destinate alla quota di riserva prevista dall'articolo 113 del citato testo unico sul Mezzogiorno, l'aggiudicazione delle somme a trattativa privata ad un prezzo pari a quello ponderato delle gare espletate per la quota non riservata e di assegnare tale commessa alle aziende produttive del Mezzogiorno iscritte nei settori di competenza in un apposito albo presso il segretario generale del Mezzogiorno. Con decreto del Ministro per gli interventi sul Mezzogiorno verranno definite le condizioni per l'iscrizione delle imprese produttive negli albi innanzi indicati, e le modalità ed i termini per assicurare che il valore aggiunto delle forniture e delle lavorazioni previste dalla riserva resti a beneficio delle imprese aventi sede ed operanti nel Mezzogiorno, nonchè la commissione da applicare per tale servizio. Gli enti obbligati alla riserva sono tenuti ad accogliere la richiesta dell'Istituto, anche in deroga di precedenti disposizioni;

e) è fatto obbligo di riserva per gli acquisti di merci o prodotti da parte del Mi-

nistero degli affari esteri, dipartimento per la cooperazione allo sviluppo attraverso l'Ente di cui all'articolo 5 o società finanziarie da esso controllate, e di utilizzare — per consentire alle imprese meridionali di partecipare a forniture di impianti, macchinari e prodotti finanziati dallo stesso Ministro degli affari esteri — le società controllate dall'Ente di cui al precedente articolo 4.

Art. 12.

*(Disposizioni finali)*

Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato

testo unico relativo alla durata della Cassa per il Mezzogiorno la cui attività cesserà con l'inizio di quella dell'Agenzia per gli interventi territoriali nel Mezzogiorno e dell'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge: Le norme compatibili, concernenti la Cassa per il Mezzogiorno, si intendono riferite in relazione alle rispettive competenze ed attribuzioni, all'agenzia per gli interventi territoriali del Mezzogiorno ed all'Ente per lo sviluppo delle attività produttive sul Mezzogiorno.

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 del citato testo unico sul Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico medesimo, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1058**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MITROTTI ED ALTRI

**Disciplina dell'intervento nel Mezzogiorno****Art. 1.***(Istituzione del Ministero per il Mezzogiorno)*

1. È istituito il Ministero per il Mezzogiorno, per la programmazione dell'intervento straordinario ed aggiuntivo nelle regioni meridionali, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Al Ministro per il Mezzogiorno compete il concerto con i titolari degli altri dicasteri su tutti gli atti legislativi ed amministrativi che possono, anche indirettamente, produrre effetti sociali ed economici sulle regioni meridionali.

**Art. 2.***(Ambito dell'intervento straordinario)*

1. Per lo sviluppo delle regioni meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono predisposti e realizzati due programmi quinquennali riguardanti il periodo 1985-1994 per la esecuzione di opere pubbliche, nonchè per la incentivazione e la promozione di attività produttive ai sensi della presente legge.

2. I programmi quinquennali possono essere aggiornati annualmente sulla base delle risultanze annuali del loro stato di attuazione. Gli aggiornamenti possono intervenire entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge finanziaria riguardante l'esercizio cui l'aggiornamento stesso si riferisce.

3. Al Ministro per il Mezzogiorno competono altresì le funzioni di coordinamento

delle iniziative delle regioni del Mezzogiorno, finalizzate alla utilizzazione dei fondi della Comunità europea, di definizione delle priorità dei progetti e la cura, ove occorra anche a titolo sostitutivo degli enti beneficiari in caso di inadempienza o di inerzia, della piena utilizzazione dei fondi stessi.

**Art. 3.***(Dotazione finanziaria)*

1. La dotazione finanziaria per la esecuzione dei programmi quinquennali di cui al precedente articolo 2 è costituita da un accantonamento che — in deroga ad ogni altra disposizione vigente — il Ministro del tesoro iscrive nel bilancio dello Stato per l'importo di lire diecimila miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1994.

2. L'importo di cui al comma precedente è incrementato annualmente in misura corrispondente alla percentuale d'incremento della spesa dello Stato.

**Art. 4.***(Comitato per la rinascita del Mezzogiorno)*

1. Per la predisposizione ed approvazione dei programmi quinquennali di cui al precedente articolo 2 nonchè per la loro gestione attuativa è istituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato per la rinascita del Mezzogiorno.

2. Il Comitato di cui al comma precedente è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo, nonchè dai presidenti delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Ministro per il Mezzogiorno, od un suo delegato, presiede il Comitato per la rinascita del Mezzogiorno.



3. Presso il Comitato di cui al precedente primo comma è istituita una struttura tecnica che assolve ai seguenti compiti:

a) assicura il supporto necessario per tutte le attività di predisposizione ed approvazione dei programmi quinquennali e dei loro aggiornamenti;

b) svolge attività istruttoria di conformità agli indirizzi dei programmi quinquennali per i progetti, presentati dai soggetti di cui al successivo articolo 5, di iniziative attuative degli stessi programmi, e per tale attività — in conformità con gli indirizzi operativi definiti dal Comitato per la rinascita del Mezzogiorno — effettua ogni valutazione tecnica ed economica dei progetti stessi;

c) fornisce ai soggetti di cui al successivo articolo 5 la assistenza necessaria, a termini dell'articolo 136, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la predisposizione tecnica ed economica dei progetti di attuazione dei programmi quinquennali;

d) predispone tutti gli atti e cura le procedure necessarie per la definizione degli strumenti di finanziamento delle attività progettate per attuare i programmi quinquennali;

e) controlla che l'attuazione delle dette attività sia conforme alle direttive, ai programmi ed ai provvedimenti conseguentemente adottati.

4. Tale struttura tecnica è posta alle dirette dipendenze del Ministro per il Mezzogiorno che provvede alla organizzazione ed al funzionamento della stessa struttura sulla base di un regolamento a ciò finalizzato, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

#### Art. 5.

(Destinatari dell'intervento)

1. Sono ammessi al finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria di cui al pre-

cedente articolo 3 e per l'attuazione degli interventi infrastrutturali previsti dai programmi quinquennali:

a) i Comuni;

b) le Provincie;

c) le Regioni;

d) le amministrazioni autonome dello Stato;

e) gli enti pubblici;

f) i consorzi costituiti fra enti ed organismi pubblici, ivi compresi quelli privi di autonoma personalità giuridica, anche sotto forma di società e con il concorso di soggetti privati, purchè il controllo della società e, comunque, del consorzio sia statutariamente riconducibile alla componente pubblica.

2. Sono ammessi al finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3, per l'attuazione degli interventi di incentivazione e/o di promozione produttiva previsti dai programmi quinquennali e secondo le norme della presente legge:

a) le società finanziarie;

b) le imprese industriali, agricole, turistiche e di fornitura di servizi alla produzione;

c) gli istituti e gli organismi pubblici previsti dalla presente legge.

#### Art. 6.

(Programmi quinquennali)

1. I programmi quinquennali ed i loro aggiornamenti sono approvati dal Comitato di cui al precedente articolo 4 e dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli estremi degli atti stessi e delle modalità per la loro acquisizione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 5.

I programmi quinquennali fissano:

a) gli obiettivi, i tipi di attività per il loro conseguimento, la tipologia degli specifici interventi;

b) i criteri cui — anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente — sono ragguagliate sia la complessiva manovra che la gestione

finanziaria delle risorse disponibili nel quinquennio, per le quali sono applicabili — in quanto compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge — le norme di cui agli articoli 25, 26 comma primo, 29, 31, 33 e 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) la destinazione temporale, settoriale e territoriale delle risorse;

d) la disciplina tipologica di convenzioni di finanziamento per l'attuazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 5, degli interventi conformi al programma quinquennale;

e) i criteri per il controllo attuativo delle attività finanziate volto a garantire la coerenza con gli obiettivi di programma e la costante validità economica dell'iniziativa finanziata, fino alla disciplina dei criteri oggettivi ed uniformi per l'eventuale sospensione o modifica dell'iniziativa stessa.

2. In ogni caso i programmi quinquennali devono tenere conto delle specifiche necessità delle regioni e delle aree metropolitane meridionali particolarmente disagiate.

#### Art. 7.

##### *(Modalità di realizzazione delle infrastrutture)*

1. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti e finanziati dai programmi quinquennali, i soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del primo comma dell'articolo 5 sono autorizzati, anche in deroga ad ogni altra disposizione vigente, ad istituire contabilità separata impostata secondo il criterio di corrispondenza della stessa con la disciplina di cui alla lettera d) del precedente articolo 6.

2. Ai fini della esecuzione degli interventi di cui al precedente comma, ai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 5, per le attività che formano oggetto della predetta contabilità separata e, comunque, per le attività attuative dei programmi quinquennali, si applicano — in quanto compatibili — le

norme previste dagli articoli 22, 23, 25, 26 primo comma, 35, 135, 136 comma terzo, 137, 138 commi quarto, settimo ed ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### Art. 8.

##### *(Modalità delle agevolazioni creditizie)*

1. Presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) sono costituiti, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, fondi speciali di rotazione — a gestione e contabilità separate — per il finanziamento delle iniziative industriali, agricole, turistiche e di servizio alle attività produttive, determinate dal Comitato di cui al precedente articolo 4, che comportino investimenti fissi che non eccedano, comunque, trenta miliardi di lire nel caso di iniziative nuove o che, comunque, sommati agli investimenti fissi preesistenti, al netto di ammortamenti tecnici e di rivalutazione per conguaglio monetario, non eccedano la medesima cifra di trenta miliardi di lire.

2. I tre fondi speciali sono distintamente alimentati annualmente mediante la somministrazione di mezzi finanziari in base alle seguenti aliquote: sessanta per cento ISVEIMER, trenta per cento IRFIS, dieci per cento CIS.

I mezzi finanziari da destinarsi ai fondi speciali, di cui al precedente comma primo, non possono eccedere la somma di lire due-mila miliardi per l'esercizio 1985; per gli anni successivi tale somma può essere aumentata di lire cento miliardi per ciascun anno, rispetto alle somme erogate nell'anno precedente. Il Comitato per la rinascita del Mezzogiorno, nella determinazione della somma destinata annualmente ad alimentare i fondi speciali di cui al precedente primo comma, tiene conto dei rientri dalle operazioni effettuate da ciascun fondo speciale, provvedendo ad integrare tali importi fino a quelli costituenti il conferimento annuale deciso ai sensi del precedente comma.

3. I fondi speciali di cui al precedente primo comma potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di finanziamento fino alla scadenza dei due programmi quinquennali di cui all'articolo 1.

Successivamente, riserveranno le cifre rivenienti dal rimborso dei capitali mutuati, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. La somministrazione delle cifre costituenti le dotazioni annuali dei fondi speciali di rotazione avviene senza onere finanziario alcuno per ISVEIMER, IRFIS e CIS, restando a loro unico carico ogni onere e rischio connesso alla operazione. Per tale attività è riconosciuta ai tre istituti predetti la possibilità di praticare sulle operazioni speciali effettuate un tasso di interesse, a carico dell'iniziativa finanziata, non eccedente il quattro per cento, secondo le indicazioni del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno e le previsioni dei programmi quinquennali.

5. A valere sulle disponibilità dei fondi speciali di cui al primo comma, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS effettuano operazioni di finanziamento della durata di anni dieci, di cui tre destinati all'utilizzo ed all'avviamento durante i quali non sono richiedibili nè quote di capitale, nè quote dell'interesse riferito, comunque, al decennio. L'ammontare del finanziamento concedibile è ragguagliabile, secondo le indicazioni del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno e dei programmi quinquennali, fino al settanta per cento dei nuovi investimenti fissi nonchè degli investimenti per scorte nel limite del quaranta per cento dei nuovi investimenti fissi.

6. L'accesso ai fondi speciali di rotazione di cui al precedente primo comma preclude la godibilità di ogni altra agevolazione contributiva e creditizia vigente, fatta eccezione di quella prevista dal successivo articolo 9, e non può essere concessa ad iniziative preesistenti che abbiano in essere situazioni anche di parziale inadempienza di contratti di finanziamento, comunque agevolato, stipulati in precedenza.

7. Entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione dei fondi speciali di cui al precedente comma primo, le imprese industriali agricole, turistiche e di servizio alla produzione che abbiano ottenuto provvedimenti concessori di agevolazione creditizia e/o contributiva a valere su leggi diverse dalla presente, possono optare, agli effetti del comma precedente, per la forma agevolata prevista dal presente articolo obbligandosi a restituire l'ammontare sia dei finanziamenti — in linea capitale ed in linea interessi — sia delle contribuzioni a qualsiasi titolo ottenute fino al momento della opzione per la nuova forma agevolativa prevista dal presente articolo.

#### Art. 9.

##### *(Modalità delle agevolazioni in conto capitale)*

1. Tutte le iniziative cui sono concessi finanziamenti a valere sui fondi speciali di cui al precedente articolo, previa esibizione del contratto di finanziamento relativo, godono della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo di tre anni dall'entrata in funzione dei nuovi investimenti.

2. Nel caso di ampliamenti, riattivazioni o ammodernamenti di impianti preesistenti, tale riduzione è concessa su un ammontare del fatturato pari alla cifra dei nuovi investimenti fissi. La riduzione di cui al presente comma è autoliquidabile in sede di dichiarazione periodica riguardante l'aliquota prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 10.

##### *(Modalità dell'attività promozionale)*

1. I titoli rappresentativi delle quote di partecipazione ad ISVEIMER, IRFIS, CIS, alla Nuove iniziative per il Sud (INSUD), alla Finanziaria meridionale (FIME), all'ITAL TRADE, al Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ), all'Isti-

tuto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), trasferiti allo Stato per effetto del secondo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono affidati alla gestione del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno, che vi provvederà secondo i criteri definiti dai programmi quinquennali e con l'obiettivo, quanto alle partecipazioni azionarie, di promuovere e realizzare il loro riassetto secondo un criterio di specializzazione, anche in deroga a disposizioni di leggi vigenti, della funzione delle società e per evitare sovrapposizioni dei campi di rispettiva operatività.

2. L'ambito di attività di FORMEZ ed IASM ed il loro riassetto organizzativo e funzionale sono definiti, anche in deroga a disposizioni di leggi vigenti, dai programmi quinquennali e secondo le previsioni della presente legge.

#### Art. 11.

##### *(Personale e organizzazione dell'intervento)*

1. Il personale in servizio presso la cesata Cassa per il Mezzogiorno al 31 luglio 1984, indipendentemente dalle necessità della liquidazione disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, con decorrenza giuridica dal 1° agosto dello stesso anno e comunque senza soluzione di continuità giuridica ed economica nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento, è trasferito presso il Ministero per il Mezzogiorno.

2. I criteri di inquadramento — con salvezza dei diritti maturati — nell'ambito di quel Ministero sono determinati dal regolamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

3. Nell'ambito dei criteri previsti dai programmi quinquennali per il riassetto di FORMEZ ed IASM, alle stesse condizioni di cui al comma precedente, il personale dipendente dai detti organismi, al momento del loro riassetto, è trasferito, su richiesta degli interessati effettuabile entro e non oltre 60 gior-

ni dalla data di approvazione dei criteri di riassetto, alla struttura tecnica di cui al terzo comma dell'articolo 4.

4. Sia il personale di cui al primo comma che quello indicato nel comma precedente possono richiedere, rispettivamente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro 60 giorni dalla approvazione dei criteri di riassetto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10, di essere trasferiti, alle stesse condizioni di cui al precedente primo comma, presso regioni, comuni, provincie, enti ed istituti pubblici in relazione alle necessità operative scaturenti dai programmi quinquennali.

5. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il Mezzogiorno, sulla base di elenchi predisposti, rispettivamente, dal commissario liquidatore della Cassa per il Mezzogiorno e dai legali rappresentanti di FORMEZ ed IASM.

6. Per i trasferimenti conseguenti a soppressione degli enti, si applica la disposizione recata dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, nonchè l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

#### Art. 12.

##### *(Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno)*

1. Per l'approvvigionamento idrico delle regioni meridionali è costituito l'Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il Mezzogiorno, il quale la esercita nelle forme di cui all'articolo 15 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ed ha un fondo di dotazione di lire trecento miliardi.

L'ente ha sede in Roma e si articola per uffici territoriali in relazione alla sua attività.

L'ente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un presiden-

te nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da nove consiglieri nominati, per un triennio, dai rispettivi presidenti delle regioni meridionali fra esperti del settore.

Il consiglio di amministrazione approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Presso l'ente funziona un collegio dei revisori nominato e funzionante a norma dell'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

#### Art. 13.

##### *(Competenze dell'Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno)*

1. L'ente di cui al precedente articolo 12 ha il compito di:

a) ultimare, integrare e razionalizzare funzionalmente le opere realizzate o in corso di esecuzione per la raccolta, captazione e adduzione dell'acqua per uso potabile, civile, produttivo e di irrigazione, nonché provvedere alla ultimazione, integrazione e razionalizzazione delle opere di infittimento a queste correlate e connesse;

b) provvedere ad ogni altro intervento necessario per assicurare al territorio meridionale, anche attraverso il riciclaggio e/o la potabilizzazione, un livello idoneo di approvvigionamento idrico e, in quest'ambito, provvedere al completamento delle opere per il disinquinamento del golfo di Napoli;

c) gestire economicamente tutti gli impianti costituenti sistemi integrati a scala interregionale, provvedendo ad un razionale ed equilibrato impiego delle risorse idriche per zone, settori e destinazioni d'uso;

d) provvedere alla gestione, con criteri di economicità, di ogni altro impianto da esso comunque realizzato.

#### Art. 14.

##### *(Modalità di funzionamento dell'Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno)*

1. Ai fini di cui al precedente articolo 13, il commissario liquidatore della Cassa assicura il trasferimento, entro e non oltre ses-

santa giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con elenco analitico da trasmettere all'Ente autonomo per le acque del Mezzogiorno, di tutti gli elementi materiali necessari a consentire, entro lo stesso termine, l'automatica sostituzione dell'ente alla liquidazione della Cassa nelle procedure in corso riguardanti, a qualunque titolo e per qualunque scopo, le opere rientranti nella competenza dell'ente.

2. Con provvedimento distinto il Comitato per la rinascita del Mezzogiorno costituisce, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 e comunque a valere sui capitoli del bilancio di esercizio riguardanti l'intervento straordinario, un capitolo di spesa per le opere così trasferite all'ente che — attraverso il primo programma quinquennale — sarà portato ad incremento del fondo di dotazione dell'ente stesso.

3. All'ente si applicano le norme previste per le amministrazioni dello Stato dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

4. La durata della riserva relativa all'utilizzazione parziale o totale della portata dei corsi d'acqua, di cui all'articolo 51 dello stesso testo unico, può essere prorogata di due quinquenni.

5. All'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. L'erogazione di somme effettuate a qualsiasi titolo dall'ente e gli atti comunque da esso posti in essere non sono considerati operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 15.

##### *(Norme transitorie riguardanti la liquidazione della Cassa)*

1. Fino all'approvazione del programma quinquennale o al verificarsi delle condizioni di praticabilità per l'esercizio della fa-

coltà di opzione agevolativa prevista dalla presente legge, l'organo di liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede a dare piena e completa esecuzione:

a) ai contratti comunque già sottoscritti al 31 luglio 1984 ed ai provvedimenti di concessione di agevolazioni alle attività produttive già emanati alla stessa data;

b) alle deliberazioni necessarie fino all'entrata in vigore della presente legge in conformità alla vigente legislazione.

2. È fatto obbligo all'organo preposto alla liquidazione della Cassa di dare esecuzione immediata alle direttive recate dal programma quinquennale riguardanti operazioni cui sia interessata la liquidazione stessa.

A tal fine, e senza pregiudizio dei trasferimenti e relativi inquadramenti comunque disposti a termini del precedente articolo 11, l'organo preposto alla liquidazione è facultato a richiedere il distacco del personale trasferito, di cui al primo comma dell'articolo 11, presso l'organo stesso per tutto il tempo necessario alle operazioni di sua competenza.

Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.